SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 ottobre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 settembre 2024, n. **151**.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal qui di seguito denominati «le Parti»,

desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende:

(a) la ricerca e l'identificazione di persone;

(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

(c) la citazione di persone per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente;

(d) la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

(e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;

(f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;

(g) l'assunzione di interrogatori;

(h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;

(i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;

(j) la confisca dei proventi di reato e delle cose comunque riconducibili al reato;

(k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;

(1) lo scambio di informazioni in materia di diritto;

(m) le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalità probatoria;

(n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

Articolo 2

Doppia incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui è richiesta è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.

Articolo 3

Rifiuto o differimento dell'Assistenza

1. La Parte Richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:

(a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;

(b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:

i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

(c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi della Parte Richiedente;

(d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta;

(e) se ha seri motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche o che un pregiudizio possa essere arrecato alla posizione di detta persona nel procedimento giudiziario per uno qualsiasi dei suddetti motivi;

(f) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;

(g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

2. La Parte Richiesta può differire l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte Richiesta.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di differirne l'esecuzione, la Parte Richiesta ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o differisce l'assistenza giudiziaria, informa tempestivamente per iscritto la Parte Richiedente delle ragioni del rifiuto o del differimento.

Articolo 4

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza giudiziaria e comunicano direttamente tra di loro.

2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Senegal è il Ministero della Giustizia.

3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 5

Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.

2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:

(a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;

(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;

(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;

(d) la descrizione delle attività di assistenza richieste;

(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza;

(f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo Articolo 6 paragrafo 3;

(g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nella Parte Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo Articolo 10 paragrafo 3;

(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo Articolo 14 paragrafo 5.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, contiene altresì:

(a) le informazioni sull'identità e sulla residenza delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale, dei testimoni e dei periti;

(b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;

(c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

(d) l'indicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o dei beni da sequestrare o confiscare;

(e) le eventuali procedure particolari da seguire nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;

(f) le eventuali esigenze di riservatezza;

(g) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica. La Parte richiedente trasmette l'originale della domanda il più presto possibile. La Parte richiesta informa la Parte richiedente degli esiti della richiesta dopo aver ricevuto l'originale della stessa.

Articolo 6
Esecuzione della Richiesta

1. La Parte Richiesta esegue immediatamente la richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale e alle disposizioni del presente Trattato.

2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dalla Parte Richiedente.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza.

4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, la Parte Richiesta ne dà immediata comunicazione alla Parte Richiedente, indicandone i motivi.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative o privilegi, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale della Parte Richiesta, la questione è risolta dall'Autorità competente della Parte Richiesta anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente. Se la persona invoca immunità, prerogative o privilegi, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale della Parte Richiedente, di tale eccezione è data comunicazione alla Parte Richiedente affinché decida al riguardo.

Articolo 7
Localizzazione e identificazione di persone e oggetti

Le autorità competenti della Parte richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.

Articolo 8
Notifica di documenti

1. La Parte Richiesta effettua la notifica delle citazioni e di altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.

2. La Parte Richiesta, previa notifica delle citazioni e di altri documenti, ne dà alla Parte Richiedente una prova firmata recante il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, ed in particolare della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.

3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.

4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.

Articolo 9

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. La Parte Richiesta assume, in conformità alla sua legislazione nazionale, le prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e le trasmette alla Parte Richiedente.

2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data e del luogo di esecuzione della richiesta. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente, quando l'esecuzione della richiesta deve avvenire alla presenza delle persone autorizzate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 6.

3. La persona invitata a rendere dichiarazioni in virtù del presente trattato può rifiutarsi di renderle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente glielo consente. La Parte Richiedente deve fare espressa menzione di questa facoltà nella richiesta di assistenza.

4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta.

5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona ascoltata possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questa Parte.

Articolo 10

Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita la persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio della Parte Richiedente ai fini del compimento di interrogatori, testimonianze, perizie o di ogni altro atto relativo all'indagine o al processo. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente dell'esito delle attività espletate.

2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese, così come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).

Articolo 11

Garanzie speciali delle persone citate

1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:

(a) non può essere perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte;

(b) non può essere costretta a rendere testimonianza, a fare altre dichiarazioni o a partecipare in qualsiasi modo a procedimenti diversi da quello menzionato nella richiesta di assistenza, senza previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa.

2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:

(a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore;

(b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.

3. Il testimone, o il perito, ascoltato in conformità agli Articoli 9 e 10, è responsabile per il contenuto della sua dichiarazione testimoniale o della sua relazione peritale ovvero per ogni altro atto o omissione nel corso della sua comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente.

Articolo 12

Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, la videoconferenza non è possibile o opportuna, la Parte Richiesta, a domanda della Parte Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente sul territorio di quest'ultima, una persona detenuta a fini di interrogatorio, testimonianza o della partecipazione a altri atti procedurali. La persona in questione deve espressamente consentire a questo trasferimento e le Parti devono accordarsi sulle modalità del trasferimento.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nella Parte Richiesta;

(b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente in stato di detenzione.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini della durata massima della custodia cautelare e della pena inflitta nello Stato Richiesto.

4. Quando il trasferimento temporaneo comporta il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, le relative formalità sono a carico dello Stato Richiedente.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.

6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.

7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di seri motivi.

Articolo 13

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento penale

Se necessario e per una corretta amministrazione della giustizia, entrambe le Parti adottano le misure previste nei rispettivi ordinamenti giuridici per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

Articolo 14

Comparizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest'ultima può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.

2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la sua partecipazione all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, il difensore della persona che compare deve poter essere presente e deve poter comunicare riservatamente con il proprio assistito, anche a distanza.

3. L'esame di persone detenute nel territorio della Parte Richiesta ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza.

4. La Parte Richiesta autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L'Autorità competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.

7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

(a) le Autorità competenti di entrambe le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'audizione è condotta direttamente dalle autorità della Parte Richiedente. L'Autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che la procedura sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico. Detta autorità adotta, se del caso, le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali del proprio ordinamento;

(b) se necessario, le Autorità competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata;

(c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete.

8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine della comparizione, un verbale in cui sono indicati la data ed il luogo della comparizione, le generalità e la qualifica della persona comparsa e di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività, nonché le condizioni di svolgimento della procedura. Detto verbale è trasmesso alla Parte Richiedente.

9. Le spese inerenti alla videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta vi rinunzi in tutto o in parte.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.

Articolo 15

Produzione di documenti, atti o oggetti

La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, nel rispetto del segreto di Stato e alle stesse condizioni di accessibilità delle sue autorità competenti, estratti di fascicoli penali o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine o per un processo penale.

Articolo 16

Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. La Parte Richiesta esegue conformemente alla sua legislazione le richieste di identificazione, di localizzazione, di congelamento o sequestro e di confisca dei proventi e strumenti del reato presentate dalla Parte Richiedente.

2. Oltre agli elementi enunciati all'articolo 5 di cui sopra, la richiesta di assistenza relativa ai procedimenti di congelamento, di sequestro o di confisca comprende:

a) le informazioni sul bene rispetto al quale è richiesta l'assistenza;

b) il luogo in cui si trova il bene;

c) il legame tra il bene ed il reato, se sussistente;

d) le informazioni sugli interessi dei terzi sul bene;

e) la copia della decisione di congelamento o di sequestro o della decisione definitiva di confisca resa dall'autorità giudiziaria.

3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entità o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti della Parte Richiesta e dei terzi in buona fede.

Articolo 17

Accertamenti Bancari e Finanziari

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta e comunica prontamente tutte le informazioni relative ai dati ed alle operazioni bancarie utili all'indagine riferibili alle persone specificate nella richiesta di assistenza.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.

3. Il segreto bancario non è un motivo di rifiuto dell'assistenza.

Articolo 18

Squadre Investigative Comuni

1. Le autorità competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata che può essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti.

2. La composizione della squadra è indicata nell'accordo costitutivo e può comprendere personale di polizia giudiziaria e/o membri dell'autorità giudiziaria. Una squadra investigativa comune può, in particolare, essere costituita quando:

a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole importanza coinvolgono l'altra Parte;

b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata.

3. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata dall'autorità competente della Parte interessata, che propone anche le forme di svolgimento delle attività.

4. Le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra, nonché quanto previsto dall'articolo 5 del presente Trattato, per quanto applicabile.

5. Conformemente al presente articolo, i membri delle squadre investigative comuni provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene, sono denominati «membri», mentre i membri provenienti dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati».

6. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti secondo gli accordi stipulati tra le rispettive competenti Autorità osservando le seguenti condizioni generali:

a) la squadra esercita la propria attività nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene;

b) la direzione della squadra è affidata al responsabile designato, tra i suoi membri, dall'Autorità di indagine competente per la Parte nel cui territorio la squadra interviene, che assicura e predispone le condizioni necessarie all'esecuzione delle attività convenute;

c) il responsabile della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale;

d) i membri distaccati, salva diversa disposizione impartita dal responsabile della squadra, sono autorizzati ad essere presenti alla adozione delle misure investigative; possono essere incaricati dell'esecuzione di specifiche misure investigative dal responsabile della squadra, previa approvazione delle Autorità competenti delle Parti;

e) persone appartenenti ad organismi internazionali di investigazione o di polizia possono partecipare alle attività della squadra investigativa comune nella misura consentita dalla legislazione delle Parti; tali persone esercitano i diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo soltanto quando ciò sia espressamente previsto dagli accordi.

7. I componenti della squadra provvedono a richiedere alle proprie Autorità competenti l'esecuzione delle misure investigative eventualmente ritenute necessarie, che saranno esaminate secondo le medesime condizioni che si applicherebbero nell'ambito di un'indagine condotta a livello nazionale.

8. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di uno Stato terzo, le autorità competenti della Parte nel cui territorio la squadra interviene ne possono fare richiesta alle autorità competenti dello Stato interessato, in conformità agli strumenti o disposizioni pertinenti.

9. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune possono essere utilizzate:

a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;

b) per l'identificazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio è stata acquisita l'informazione. Questa Parte conserva la facoltà di rifiutare l'assistenza giudiziaria per i motivi previsti dall'art. 3;

c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto *b)*.

10. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra può, conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato.

11. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le autorità giudiziarie della Repubblica Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le richieste di costituzione delle squadre investigative comuni per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'articolo 4 del presente Trattato.

Articolo 19

Consegne Vigilate o Controllate

1. Ciascuna Parte può effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi di prova in relazione alla commissione di reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili.

2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate è adottata in ciascun caso specifico dalle Autorità competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.

3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformità alle previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorità competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione.

4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'articolo 24.

5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le autorità giudiziarie della Repubblica Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'articolo 4 del presente Trattato.

Articolo 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente.

Articolo 21

Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

Articolo 22

Relazioni con altri trattati

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di assistenza, in virtù di altri trattati dei quali sono parte.

Articolo 23

Riservatezza

1. Le richieste di assistenza giudiziaria, su domanda della Parte Richiedente, sono trattate in modo riservato. Se la riservatezza non può essere garantita, la Parte richiesta informa la Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta deve essere ugualmente eseguita.

2. La Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte Richiesta, se così richiesto da quest'ultima.

Articolo 24

Spese

1. La Parte Richiesta sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico della Parte Richiedente:

(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;

(b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;

(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;

(d) le spese per le finalità di cui all'Articolo 13;

(e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;

(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;

(g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e di trascrizione;

(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.

2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano sulle condizioni della sua esecuzione e sui criteri di suddivisione delle spese.

Articolo 25

Composizione delle controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta con la consultazione attraverso i canali diplomatici.

Articolo 26

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione

scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

Fatto a Dakar, il giorno 4 gennaio dell'anno 2018 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	**Per il Governo della Repubblica del Senegal**
Angelino ALFANO Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	Sidiki KABA Ministro degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 613):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 23 marzo 2023.

Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 30 marzo 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 12 e il 26 aprile 2023.

Esaminato e approvato il 9 maggio 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1149):

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 maggio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 giugno e il 21 settembre 2023.

Esaminato in Aula il 10 settembre 2024 e approvato definitivamente il 19 settembre 2024.

24G00166

LEGGE 7 ottobre 2024, n. **152**.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA

Art. 1.
Princìpi generali

1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si definiscono «enti di rievocazione storica» le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalità esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica.

2. Ai fini della presente legge si definiscono «manifestazioni di rievocazione storica» le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, la cui organizzazione fa capo a enti di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali sono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che si svolgono con continuità da almeno cinque anni; si integrano con attività o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.

Art. 3.

Attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste collegate, promuovendo:

a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo, elemento qualificante del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale ed elemento trasversale dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale;

b) la conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea;

c) la sensibilizzazione del pubblico e la valorizzazione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

d) il sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e alla realizzazione delle relative manifestazioni nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi, attraverso idonee misure, stabilendo con decreto del Ministro della cultura, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, da destinare alle rievocazioni stesse;

e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio, nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione;

f) l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale;

g) la tutela, la conservazione, la salvaguardia e la trasmissione del patrimonio culturale nonché della memoria, dei saperi e delle tradizioni legati alle rievocazioni storiche.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica

1. È istituito, con funzione ricognitiva, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento annuale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;

b) le modalità di gestione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due rappresentanti del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:

a) riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito degli articoli 2 e 4;

b) promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero;

c) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;

d) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e degli enti di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento.

3. Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni l'attendibilità e la conformità storica dei contenuti espressi nelle manifestazioni e delle attività dell'ente di rievocazione storica, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato può avvalersi, a titolo gratuito e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di esperti nelle discipline demoetnoantropologiche, storiche e storico-artistiche, di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori del turismo, del terziario e dell'artigianato.

5. Il Ministero della cultura, su proposta del Comitato, previa richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e a seguito della verifica di cui al comma 3 del presente articolo, rilascia un logo recante la dicitura: «Rievocazione storica italiana». Le modalità di rilascio e autorizzazione all'uso del logo di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura.

Art. 6.

Elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica

1. Il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno approva l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.

2. All'elenco di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti *internet* istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione degli itinerari turistici e dei siti museali e archeologici.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Iniziative didattiche nelle scuole

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito dell'attuazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, possono concorrere all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi percorsi formativi. Le istituzioni scolastiche provvedono alle iniziative di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica

1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».

Art. 9.

Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare

1. All'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare».

2. L'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientra nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le regioni hanno la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare. Con riferimento ai divieti di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni possono prevedere, dettando le eventuali prescrizioni del caso, speciali e motivate deroghe, anche valutando l'andamento degli incidenti giornalieri suscettibili di provocare incendi boschivi, al fine di consentire l'accensione di falò e di fuochi rituali. I falò e fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Art. 10.

Princìpi relativi al patrimonio culturale immateriale

1. Lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Art. 11.

Delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al medesimo patrimonio nei confronti delle più giovani generazioni, anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133, e delle espressioni di identità culturale collettiva di cui all'articolo 7-*bis* del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme libere, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale;

b) prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;

c) preservare e trasmettere le memorie di comunità, gruppi e individui quali espressioni della specificità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco tra le persone e tra i popoli;

d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;

e) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami tra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;

f) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità tra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita;

g) prevedere l'istituzione di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia ur-

gente e di un elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale;

h) individuare procedure partecipative diffuse volte a consentire ai praticanti gli elementi immateriali di definire e aggiornare costantemente la documentazione e l'inventariazione presente nelle banche di dati statali;

i) razionalizzare le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di patrimonio culturale immateriale;

l) prevedere, nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale, una valutazione d'impatto riferita al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio;

m) prevedere percorsi formativi scolastici e universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto al patrimonio culturale immateriale del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;

n) razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative all'organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale, quali rievocazioni storiche, festività, rituali e pratiche sociali, attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti e apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;

o) razionalizzare e semplificare la normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché individuare forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse;

p) prevedere forme di coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;

q) promuovere la formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;

r) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità;

s) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;

t) promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività;

u) prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un *forum* delle associazioni di categoria con il compito di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di delega previsto dal presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Per l'attuazione del comma 2, lettera *g)*, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 799):

Presentato dall'On. Virginio CAPARVI (Lega) e altri, il 23 gennaio 2023.

Assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 3 marzo 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 3 agosto 2023; il 31 ottobre 2023; il 16 e il 29 novembre 2023; e il 24 gennaio 2024.

Esaminato in Aula il 29 gennaio 2024 e approvato il 20 febbraio 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1038):

Assegnato alla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, il 28 febbraio 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, il 9 e il 16 aprile 2024; e l'8 maggio 2024.

Esaminato in Aula il 24 settembre 2024 e approvato definitivamente il 2 ottobre 2024.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 della Costituzione:

«Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».

— Si riporta il testo dell'articolo 33 della Costituzione:

«Art. 33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.».

— Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione vigente) è pubblicato nella GUUE del 26 ottobre 2012, n. 326 serie C.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie

ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 *(Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali ((nella materia di rispettiva competenza)); ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il comma 627 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2016:

«627. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28:

«Art. 101 *(Istituti e luoghi della cultura)*. — 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60: «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *g)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2017, S.O. n. 23:

«Art. 5 *(Piano delle arti)*. — 1. Il «Piano delle arti» è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto. Il Piano è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione.

2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:

a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa;

b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei "temi della creatività";

c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;

d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del *Made in Italy*;

f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;

g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità;

h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e coreutiche;

i) incentivazione di tirocini e *stage* artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1975, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Porto di armi od oggetti atti ad offendere)*. — Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori *laser* o oggetti con funzione di puntatori *laser*, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/ A11, CEI EN 60825- 4.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da due a quattro anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazione di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 59 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931, S.O. n. 146, come modificato dalla presente legge:

«Art. 59. — È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.».

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale» è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.

— La legge 21 novembre 2000, n. 353: «Legge-quadro in materia di incendi boschivi», è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 31 novembre 2000.

Note all'art. 11:

— La legge 27 settembre 2007, n. 167: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2007.

— La legge 1° ottobre 2020, n. 133: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 23 ottobre 2020.

— Si riporta il testo dell'articolo 7-*bis* del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

«Art. 7-*bis (Espressioni di identità culturale collettiva)*. — 1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: «approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1924:

«Art. 14. — Il Consiglio di Stato:

1° dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, per i quali sia interrogato dai Ministri del Re;

2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, S.O. n. 245:

«Art. 17. — (*Omissis*)

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura

(*Omissis*).».

24G00169

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. **153**.

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23 che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 225, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data in cui hanno acquistato efficacia le disposizioni del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»;

Visto il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, recante «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), anche nell'ottica di accrescere il grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi, in modo da coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con quelle di sicurezza degli approvvigionamenti energetici;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque volte a prevenire l'avverarsi di eventi emergenziali, anche mediante l'adozione di misure che garantiscano la messa a disposizione di un quadro conoscitivo sistematico per presidiare la realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo e di dissesto idrogeologico;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure indifferibili per l'economia circolare, nell'ottica dell'assolvimento agli impegni che il Paese ha assunto sul piano europeo e internazionale, nonché volte ad assicurare la migliore gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dalla realizzazione della diga foranea di Genova e dei correlati interventi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in ordine alla semplificazione dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati e al rafforzamento delle capacità amministrative, allo scopo di consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi del PNRR e di riqualificazione dei siti medesimi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della cultura e per la protezione civile e le politiche del mare;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali

1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»;

1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,

di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;

b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;

c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:

a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

c) i progetti fotovoltaici *on-shore* e agrivoltaici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

1-*ter*. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-*bis*, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e coerente dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al Ministero della cultura l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-*bis*, che ne tiene conto. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;

3) al comma 2-*octies*, il terzo periodo è soppresso;

4) dopo il comma 2-*octies* è inserito il seguente:

«2-*novies*. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.»;

b) all'articolo 19:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono soppresse;

2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

6-*bis*. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito *internet* istituzionale dell'autorità competente.»;

3) al comma 7:

3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale»;

3.2) il secondo periodo è soppresso;

4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di as-

soggettabilità VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.»;

c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente nonché»;

d) all'articolo 24:

1) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-*quinquies*. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-*quinquies*.»;

e) all'articolo 25:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

2) al comma 2-*quinquies*:

2.1) al primo periodo, le parole: «ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto»;

2.2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5.»;

3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche progettuali,»;

4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»;

f) all'articolo 26-*bis*, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse;

g) all'articolo 29-*sexies*, comma 5:

1) al primo periodo, le parole «L'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

2) al secondo periodo, le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto. I costi annuali derivanti dall'attuazione del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il Ministero della difesa può definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1, anche a seguito di successiva modifica dello stesso, siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tale valutazione è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC secondo le modalità e le competenze di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un unico provvedimento».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

1. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;

c) il comma 13 è abrogato;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonché tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso.

4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «nove».

5. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 4» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedu-

re per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»;

d) il comma 4 è abrogato;

e) ai commi 5, 10 e 13, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3».

6. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «10 dicembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «per un importo pari a 1.000 milioni di euro ed entro il 10 dicembre 2025 per l'importo rimanente».

Art. 3.

Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera *i)*, è inserita la seguente:

«i-*bis*) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa eurounitaria;»;

b) all'articolo 77:

1) al comma 10, l'alinea è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;

2) al comma 10-*bis*:

2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»;

2.2) alla lettera *a)*, dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;

2.3) alla lettera *b)*, dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da: «purché sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse;

3) dopo il comma 10-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«10-*ter*. Il comma 10-*bis* si applica purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:

a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;

c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera *b)* del comma 10-*bis* siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.

10-*quater*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-*bis* alle Autorità di bacino competenti.»;

c) all'articolo 78-*quater*, comma 1, lettera *c)*, le parole: «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-*bis* e 10-*ter*».;

d) all'articolo 104, comma 4-*bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di crisi idrica»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa eurounitaria, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-*bis*),»;

e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonché di riuso».

2. Ferme restando le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui all'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44 e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 dicembre 2019, n. 141, può esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 maggio 2020, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2024/1765 della Commissione europea, dell'11 marzo 2024, nonché di quelle stabilite ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.

2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 212:

1) al comma 2, secondo periodo, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

2) al comma 2, lettera *i)*, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;

3) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-*bis*. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.»;

b) all'allegato L-*quinquies*, dopo il numero 20, è inserito il seguente:

«20-*bis*. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».

3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023, è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023.

Art. 5.

Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali

1. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quater*. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-*ter*, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:

a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;

b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-*quater*, commi 1 e 2, del medesimo decreto.

1-*quinquies*. Il Piano di cui al comma 1-*quater*, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-*ter*, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dal-

la realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-*quater*. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-*quater*.

1-*sexies*. L'adozione del Piano di cui al comma 1-*quater* sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Piano con le modalità di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

1-*septies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 6.

Misure urgenti in materia di bonifica

1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;

b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorità competente.

2. Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, comma 13-*ter*:

1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»;

2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» è sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;

b) all'articolo 244:

1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «con oneri a carico del medesimo,»;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 7.

Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara

1. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle ammini-

strazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalità di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, è attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 8.

Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo

1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 15 novembre 2021, è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 9.

Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresì priorità agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

2-*ter*. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.».

2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.

3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può nominare un soggetto attuatore del Piano a cui delegare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo.»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, così come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonché gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attività di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014.»;

b) dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-*ter*.

2-*quinquies*. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'autorità di distretto delle Alpi orientali è individuato come commissario straordinario per

l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 è autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021.

7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. All'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2024»;

b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 10, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis)* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*.».

9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

1) il programma nazionale di intervento;

2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera *b)*, numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione».

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento. Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresì, fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché le disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *b)*, numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come introdotto dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili.

Art. 10.

Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, può adottare linee guida per specifici settori.»;

b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, ove adottate».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico del direttore. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è altresì determinato il trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.».

3. Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 si applica anche agli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina.

4. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo può conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione dell'articolo 7, commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

GIULI, *Ministro della cultura*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

24G00174

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1° agosto 2024.

Modifica del decreto 5 aprile 2023, recante un intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021-31 maggio 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera *c)* e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'art. 259, paragrafo 1, lettera *c)*;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GU 2022/C 485/01);

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione, del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute del 25 giugno 2010 e relativo «Allegato A» che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» e che successivamente si è provveduto all'approvazione del nuovo Statuto dell'ente con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2023;

Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49), che all'art. 1, comma 528, così come modificato dall'art. 26- quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg 01), è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;

Visto il decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022 con il quale viene disposto il trasferimento dal capitolo di spesa n. 7098 pg.01 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA delle risorse economiche pari ad euro. 40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00);

Viste le note emanate dal Ministero della salute, a partire da quella del 22 ottobre 2021 con prot.n. 27237 e successivi aggiornamenti della stessa, aventi come oggetto i focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità e che hanno determinato anche l'istituzione delle Zone di ulteriore restrizione (ZUR), determinate con l'attività di monitoraggio territoriale effettuate secondo quanto previsto dal piano d'azione programmato dai Servizi veterinari nazionali, regionali con il supporto dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0216437 del 12 maggio 2022 recante un «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021.»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5 aprile 2023 recante un «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022», e il relativo codice di aiuto in regime di esenzione SA108496;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0278463, del 30 maggio 2023, che modifica il decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022;

Considerato che il succitato regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, a differenza del citato DM n. 0193915, del 5 aprile 2023, non ha previsto indennizzi per le aziende che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica;

Vista la nota di AGEA n. 47143 del 12 giugno 2024 ed acquista a protocollo del MASAF in pari data col n. 263682, con la quale si comunica che, a fronte della liquidazione delle domande pervenute nell'ambito dei DDMM 216437 del 12 maggio 2022 e 0193915 del 5 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a euro 33.035.642,74, residuano ancora fondi per l'ammontare di euro 6.964.357,26;

Preso atto del fatto che, dall'applicazione combinata dei decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, gli allevatori di polli e tacchini biologici risultano discriminati in quanto titolari di un indennizzo pari solamente al 25% del danno calcolato rispetto al 100% spettante a tutti gli altri operatori economici interessati dai due citati provvedimenti;

Ritenuto pertanto necessario ristabilire la parità di trattamento tra gli operatori economici;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta dell'11 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In continuità con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, si dispone che il sostegno complessivo di cui pos-

sono beneficiare le PMI e le Microimprese attive nella produzione primaria, così come definite all'allegato I del regolamento UE 2022/2472 , che possono dimostrare di aver subìto danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa, nel periodo 1° gennaio-30 aprile 2022 e che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, è calcolato, in base ai seguenti indennizzi unitari:

- Polli bio: euro 0,323/capo;
- Tacchini bio: euro 0,704/capo.

2. Dai sostegni di cui al precedente punto 1, sono decurtati gli eventuali indennizzi già percepiti per i medesimi animali, ai sensi del DM n. 0193915, del 5 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono superare l'intensità di aiuto prevista al precedente punto.

3. Si dispone che, per l'attuazione dei precedenti commi 1 e 2, si utilizzino le risorse residuali comunicate da AGEA e pari a euro 6.964.357,26, citate in premessa.

4. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui all'art 2, (59) del reg. 2022/2472 a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi.

5. Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

6. Non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto, presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.

2. Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022.

3. Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA – Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'Organismo pagatore territorialmente competente.

4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate.

5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste all'art. 1, comma 1 con riferimento alla quantificazione del danno causato per il prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;

6. Gli operatori economici che hanno già beneficiato, per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, dei ristori previsti dal decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023, pari al 25% del danno calcolato, non devono ripresentare la domanda e riceveranno automaticamente un indennizzo pari al restante 75%. Tale percentuale verrà calcolata sul valore degli indennizzi unitari di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto.

4. AGEA – Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinché la somma dei sostegni erogabili non ecceda il massimale finanziario di cui all'art. 1, comma 3. In tali casi, AGEA Coordinamento fornirà istruzioni agli organismi pagatori in modo che gli importi da assegnare ai beneficiari siano ridotti proporzionalmente cosicché il predetto massimale non sia superato.

Art. 3.

Cumulo

1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.

2. Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 4.

Trasparenza

1. Il codice di aiuto in regime di esenzione per il presente decreto è SA108496;

2. Il Ministero pubblicherà il regime dei sostegni sul proprio sito internet https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202 fornendo le informazioni previste nell'allegato II e III al regolamento (UE) n. 2022/2472. Le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato e disposto nel presente decreto si rimanda a quanto già previsto dal decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023.

2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività di AGEA e delle amministrazioni interessate all'attuazione del presente decreto, dovranno essere effettuate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per motivi di trasparenza e tracciabilità della spesa, Agea rendiconterà le erogazioni corrisposte agli aventi diritto mediante un prospetto riepilogativo di concordanza che dimostri l'allocazione contabile delle risorse impegnate includendo anche eventuali residui di cassa. Nel qual caso, AGEA provvederà a restituire le somme residue sul capitolo 3590, art. 3 capo XVII «Recuperi, restituzioni e rimborsi vari».

4. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1422

24A05394

DECRETO 18 settembre 2024.

Criteri e modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per il sostegno alla filiera frutticola della pera (*Pyrus communis L.*) e del kiwi (*Actinidia chinensis*). Modifica del decreto 13 novembre 2023. Campagna 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022 relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» così come modificata dalla comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022 (approvata con decreto del Ministro n. 48570 31 gennaio 2023) relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 *final* del 20 novembre 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che modifica il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023;

Vista la comunicazione della Commissione recante la «Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (C/2024/3113)» del 2 maggio 2024, in particolare i punti 10 e 11, con i quali viene prorogata al 31 dicembre 2024 la scadenza della sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2023, protocollo n. 48570, recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura» ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 *final* «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni (SA.105191);

Visto il decreto minsteriale dell'8 gennaio 2024, protocollo n. 6211, recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura» ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 *final* «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni (SA.110474 (2023/N);

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2024, protocollo n. 264368, recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura», ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024 (SA.114343 (2024/N);

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, contenente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098, pg 01;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 236537 del 5 maggio 2023 recante «Individuazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 2023, protocollo n. 628457, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 14 dicembre 2023 al n. 1657 del registro dei visti, che individua i sostegni per le imprese agricole e definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse assegnate di euro 12.000.000,00 (euro dodicimilioni/00), nonché, le procedure per l'erogazione dell'aiuto;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 2023, protocollo n. 684904, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 869 in data 19 dicembre 2023 e dalla Corte dei conti in data 18 gennaio 2024 al n. 131, che integra le risorse destinate al ristoro delle filiere con ulteriori 8 milioni di euro per il comparto delle pere e di 3 milioni di euro per il comparto del kiwi;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 2023, protocollo n. 703835, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 23 gennaio 2024, con il quale si dispone a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - cod. fisc. n. 97181460581, p.iva n. 06234661004, con sede nel Comune di Roma, al civico n. 81 di via Palestro (codice tesoreria 350 - numero conto 20082), l'impegno della somma di euro 23.000.000,00 (euro ventitremilioni/00), al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti a favore delle imprese agricole per la campagna agricola 2023, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 13 novembre 2023, protocollo n. 628457, e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che per la maggior parte delle imprese agricole ubicate nella Regione Emilia-Romagna il *plafond* degli aiuti *de minimis* concedibili nel triennio è superato, in quanto le medesime imprese sono già state destinatarie di aiuti *de minimis* erogati dalla regione per i danni riportati a seguito della nota alluvione che ha colpito il territorio nel maggio 2023 e che tali circostanze impediscono di accedere ai citati aiuti *de minimis* di cui al decreto ministeriale del 13 novembre 2023, protocollo n. 628457 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'intervenuta comunicazione della Comunità europea C/2024/3113, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 2 maggio 2024, ove è previsto che gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura possono essere concessi fino al 31 dicembre 2024 nell'ambito del Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Tenuto conto che, per la campagna 2023, l'AGEA non ha ancora terminato l'istruttoria di tutte le domande pervenute ed erogato tutti gli aiuti in favore delle singole imprese, come evidenziato nella nota AGEA, protocollo 46324, del 10 giugno 2024, acquisita al numero di protocollo in entrata MASAF 258587 in pari data, con la quale il soggetto gestore richiede una proroga sino al 31 ottobre

2024 per il completamento delle attività di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 13 novembre 2023, protocollo n. 0628457;

Ritenuto, pertanto di abrogare l'art. 3, comma 4, e l'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale del 13 novembre 2023, protocollo n. 628457, laddove è previsto che gli aiuti sono concessi in regime «*de minimis*»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 settembre 2024;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 novembre 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Il sostegno è concesso nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 - come da ultimo dalla comunicazione C/2024/3113 - recante «Quadro temporaneo di crisi e transizione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 2 maggio 2024»;

b) l'art. 6 è abrogato;

c) il comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Il soggetto gestore concede nuovi aiuti di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui al Quadro temporaneo»;

d) Il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Il soggetto gestore provvede alla registrazione delle concessioni individuali entro il 31 dicembre 2024».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1458

24A05410

DECRETO 8 ottobre 2024.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata - DOC) dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»).

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradiziona-

li nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti giuridici;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»);

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 2014, con il quale è stato modificato il disciplinare della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»);

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione della modifica ordinaria, ai sensi del regolamento UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, lettera *b)* e comma 4), del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), di cui al predetto decreto ministeriale del 18 settembre 2014;

Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP, e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2019 - comunicati (concernente informazioni agli operatori della pubblicazione della predetta modifica ordinaria nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019);

Vista la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione che comporta modifiche al documento unico, della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023;

Vista la successiva pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige», riguardante l'art. 5, comma 1, dello stesso disciplinare, limitatamente alla modifica di categoria ordinaria, come riportato nel comunicato «Sospensione della pubblicazione del provvedimento finale di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler")», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2023;

Viste le successive integrazioni alla proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023, approvate dal Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 24 giugno 2024 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2024;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» conformemente alla citata proposta di modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023 e successive integrazioni di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2023 e n. 177 del 30 luglio 2024;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» nonché alla comunicazione della stessa modifica alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 18 settembre 2014, richiamato in premessa, sono apportate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023 come integrate con le modifiche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2023 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2024.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») così come consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2024-2025.

4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, è aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.

6. Il presente decreto, unitamente al disciplinare di produzione consolidato con le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ALTO ADIGE» O «DELL'ALTO ADIGE»

(IN LINGUA TEDESCA «SÜDTIROL» O «SÜDTIROLER»)

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1) Tipologie relative ai vini «Alto Adige»:

Spumante (categoria Vino Spumante di Qualità) anche riserva;
Spumante rosè (categoria Vino Spumante di Qualità);
Spumante Chardonnay (categoria Vino Spumante di Qualità);
Spumante (categoria Vino Spumante di Qualità) Pinot Bianco;
Spumante (categoria Vino Spumante di Qualità) Pinot Grigio;
Spumante (categoria Vino Spumante di Qualità) Pinot Nero anche Rosato;
Bianco in lingua tedesca «Weiss», anche passito o vendemmia tardiva o riserva, senza menzione del vitigno;
Rosso in lingua tedesca «Rot» anche riserva, senza menzione del vitigno;
Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Kerner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Moscato Giallo, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Müller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva e riserva;
Pinot Bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Pinot Grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Riesling Italico, anche vendemmia tardiva o riserva;
Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Traminer Aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc, anche riserva;
Lagrein, anche riserva;
Lagrein rosato o rosè o Kretzer;
Malvasia, anche riserva;
Merlot, anche riserva;
Merlot rosato o rosè o Kretzer;
Moscato Rosa, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Pinot Nero, anche riserva;
Pinot Nero rosato o rosè o Kretzer;
Schiava o Schiava Grossa o Schiava Gentile, anche riserva;
Schiava Grigia, anche riserva;

Con la menzione di due vitigni:

a) Bivarietali bianchi anche passito o riserva

- Chardonnay – Pinot Bianco
- Chardonnay – Pinot Grigio
- Pinot Bianco – Pinot Grigio

b) Bivarietali rossi anche riserva
- Cabernet – Merlot
- Cabernet – Lagrein
- Lagrein – Merlot

2) «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano» o «Bozner Leiten»**,** anche riserva;

3) «Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» o «Meraner», o “Meranese Burggraviato” o «Meraner Hügel» o “Meraner Burggräfler”, anche con menzione del vitigno Schiava e con la menzione riserva;

4) «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» o «Sankt Magdalener» o «S. Maddalena» o «St. Magdalener», anche con specificazione aggiuntiva classico e/o riserva;

5) tipologie relative ai vini «Alto Adige» sottozona «Terlano» o «Terlaner» anche con specificazione aggiuntiva classico;
senza menzione di vitigno, anche passito o riserva;
Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Müller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Pinot Bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Pinot Grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Riesling Italico, anche vendemmia tardiva o riserva;
Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

6) tipologie relative ai vini «Alto Adige» sottozona «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler»:
Kerner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Müller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Pinot Grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Traminer Aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Veltliner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Bianco in lingua tedesca «Weiss», anche riserva, senza menzione del vitigno;
Pinot Bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
«Klausner Laitacher», anche riserva;

7) tipologie relative ai vini «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta» o «Vinschgau»:
Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Kerner anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Müller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva;
Pinot Bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Pinot Grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;
Traminer Aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Pinot Nero, anche riserva;
Schiava, anche riserva.

Tuttavia la denominazione «Alto Adige» può essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva per i vini «Lago di Caldaro» o «Caldaro» recanti la menzione «classico» o «classico superiore», ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro».

Qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:
a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

Articolo 2
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
2.1. «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler” senza sottozona di cui all'art. 1:

a) con la specificazione di uno dei vitigni di cui all’Art. 1 (anche nella tipologia passito o vendemmia tardiva o riserva) è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dei vigneti aventi in ambito aziendale almeno l’85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini. Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet Franc e il Cabernet Sauvignon;

c) spumante a fermentazione in bottiglia: uve Pinot Bianco e/o Pinot Nero e/o Chardonnay, iscritti allo Schedario. Per il tipo «rosè» il Pinot Nero deve essere presente per almeno il 20%;

d) bianco, in lingua tedesca «Weiss», senza menzione del vitigno, anche nella tipologia passito o vendemmia tardiva o riserva: Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon, e/o Riesling e/o Silvaner e/o Traminer Aromatico e/o Kerner da soli o congiuntamente per almeno 80 %. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

e) passito con la specificazione di due vitigni: Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio devono essere presenti due di tali varietà ed entrambe devono essere presenti per oltre il 15% del totale;

f) con la specificazione di due vitigni (Chardonnay-Pinot Bianco, Chardonnay-Pinot Grigio, Pinot Bianco-Pinot Grigio): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini. Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale.

g) Rosso, in lingua tedesca «Rot», senza menzione del vitigno, anche riserva: Schiava e/o Lagrein e/o Pinot Nero e/o Merlot e/o Cabernet da soli o congiuntamente per almeno 80 %. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

2.2. “Alto Adige Colli di Bolzano” in lingua tedesca “Südtirol Bozner Leiten”; “Alto–Adige Meranese di Collina” o “Alto Adige Meranese” in lingua tedesca “Südtirol Meraner” o “Meraner Hügel”, “Meranese Burgraviato” in lingua tedesca Meraner Burggräfler; “Alto Adige Santa Maddalena” in lingua tedesca “Südtirol St. Magdalener”: vigneti con almeno l'85% di vitigni Schiave. Per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano;

2.3. «Alto Adige» «Terlano» in lingua tedesca “Südtirol Terlaner”:

a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno l'85% dai vitigni della varietà specificata (Pinot Bianco, Chardonnay, Riesling Italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau, Pinot Grigio). Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano;

b) senza specificazione di vitigno: vigneti con Pinot Bianco e/o Chardonnay non meno del 50% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling Italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau e Pinot Grigio, che possono concorrere alla produzione dei mosti e dei vini. E' ammessa la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima del 15%;

2.4. «Alto Adige» «Valle Isarco»: in lingua tedesca “Südtirol Eisacktaler”:

a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno l'85% dai vitigni della varietà specificata (Traminer Aromatico, Pinot Grigio, Veltliner, Sylvaner, Müller Thurgau, Kerner, Riesling, Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon). Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;

b) bianco, in lingua tedesca «Weiss», senza menzione del vitigno, anche riserva: Müller Thurgau e/o Silvaner e/o Veltliner e/o Riesling almeno 65 %. Per la restante parte possono concorrere i seguenti vitigni a bacca bianca idonei per la sottozona Valle Isarco: Pinot Grigio, Kerner, Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon.

c) per i vini designati «Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher» le uve devono provenire da vigneti costituiti dai vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot Nero, situati nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro;

2.5. «Alto Adige» «Valle Venosta» in lingua tedesca “Südtirol Vinschgau**”** con la menzione obbligatoria del vitigno: Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling, Traminer Aromatico, Sauvignon, Pinot Nero, Schiava: vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Per il restante 15% possono essere presenti altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;

2.6. Se la denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è seguita da una delle seguenti "unità geografiche aggiuntive", come definite nell' art. 7.2, la base ampelografica definita per ciascuna tipologia di vino nel presente articolo 2, è limitata ai seguenti vitigni, sia per quanto riguarda la varietà principale che anche per quanto riguarda eventuali varietà complementari:

Nel comune di Aldino:
- Aldein-Aich: vitigni Pinot Bianco, Pinot Nero;

Nel comune di Appiano:
- Eppan Berg: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Pinot Nero;
- Eppan-Berg-Schulthaus: vitigno Pinot Bianco;
- Montiggl: vitigni Sauvignon, Chardonnay, Riesling, Pinot Bianco, Pinot Grigio;
- Girlan: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Nero, Schiava;
- Girlan-Gschleier: vitigno Schiava;
- Kreit: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot Nero;
- St. Anna: vitigni Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Nero;
- Maderneid: vitigni Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot Nero, Merlot;
- Missian: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Schiava;
- Paulsner Feld: vitigni Pinot Grigio, Sauvignon, Traminer Aromatico, Pinot Nero, Merlot;
- Huberfeld: vitigni: Chardonnay, Schiava, Lagrein, Merlot, Cabernet;

Nel comune di Bolzano:
- Gries: vitigni Lagrein, Merlot, Cabernet;
- Gries-Moritzing: vitigno Lagrein;
- St. Justina: vitigni Schiava, Lagrein;
- Rentsch: vitigni Schiava, Lagrein;
- Prazöll: vitigni Schiava, Lagrein;
- Kampenn: vitigni Sauvignon, Chardonnay, Schiava, Kerner;
- Kampill: vitigni Cabernet, Lagrein, Chardonnay;

Nei comuni di Bolzano e Renon:
- Leitach: vitigni Schiava, Lagrein;
- St. Peter: vitigni Schiava, Lagrein, Sauvignon;

Nei comuni di Bressanone, Naz Sciaves e Varna:
- Brixner: vitigni Kerner, Silvaner, Riesling e Veltliner;

Nel comune di Caldaro:
- Plantaditsch: vitigni Schiava, Chardonnay, Merlot;
- Wadleith: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Lagrein, Cabernet;
- St. Josef: vitigni Schiava, Cabernet, Merlot, Lagrein;
- Barleit: vitigni Sauvignon, Traminer Aromatico, Chardonnay, Schiava e Pinot Nero;
- St. Nikolaus: vitigni Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Nero;
- Planitzing: vitigni Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Nero;
- Dorf: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Nero;
- Altenburg: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Nero;
- Mezzan: vitigno Pinot Nero;

Nei comuni di Caldaro e Vadena:
- Feld: vitigni Lagrein, Cabernet, Merlot, Schiava, Moscato Giallo;

Nel comune di Castelbello-Ciardes:

- Kastelbeller: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero;
- Kastelbell-Juvaler: vitigno Riesling;

Nel comune di Chiusa:
- Frag: vitigno Pinot Grigio;
- Pardell: vitigni Müller Thurgau, Sylvaner e Kerner;

Nel comune di Cornedo:
- Karneid: Vitigni: Sauvignon, Kerner, Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio;

Nel comune di Cortaccia:
- Graun: vitigno Müller Thurgau;
- Penon: vitigni Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon;
- Penon – Kofl: vitigno Sauvignon;
- Penon – Hofstatt: vitigno Pinot Bianco;
- Rain: vitigni Traminer Aromatico, Sauvignon, Pinot Grigio;
- Brenntal: vitigni Traminer Aromatico, Merlot, Cabernet;
- Frauenrigl: vitigni Traminer Aromatico, Cabernet, Merlot;
- Entiklar: vitigni Chardonnay, Cabernet, Merlot;
- Eggen: vitigni Chardonnay, Cabernet, Schiava;
- Milla: vitigni Chardonnay, Cabernet, Merlot;

Nel comune di Cortina s.s.d.v.:
- Giatl: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio;

Nel comune di Egna:
- Griesfeld: vitigno Lagrein;
- Mazon: vitigno Pinot Nero;

Nei comuni di Egna e Montagna:
- Lehen: vitigni Chardonnay, Traminer Aromatico, Lagrein;

Nel comune di Funes:
- Nafen: vitigno Kerner;

Nel comune di Lagundo:
- Rosengarten: vitigno Schiava;

Nel comune di Magrè:
- Margreid-Leiten: vitigni Chardonnay, Traminer Aromatico, Cabernet, Merlot, Schiava;
- Kreuzweg: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Cabernet, Merlot;
- Punggl: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Merlot;
- Unterfennberg-Hofstatt: vitigno Müller Thurgau;

Nei comuni di Meltina e Terlano:
- Vorberg: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Chardonnay;

Nel comune di Merano:
- Labers: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero;
- Freiberg: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero;
- Küchelberg: vitigno Schiava;

Nel comune di Montagna:
- Kalditsch: vitigno Pinot Nero;
- Pinzon-Gebach: vitigno Sauvignon;
- Pinzon: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero;
- Glen: vitigno Pinot Nero;

Nei comuni di Nalles e Tesimo:
- Sirmian: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon;

Nel comune di Naturno:
- Naturnser: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero;

Nel comune di Ora:
- Furggl: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Lagrein;
- Kiechelberg: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Nero;

Nel comune di Parcines:
- Partschinser: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero;

Nel comune di Renon:
- Ritten: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Nero;

Nel comune di Salorno:
- Salurn-Pfatten: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio;
- Buchholz: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Nero;

Nel comune di Silandro:
- Vetzaner: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero;

Nel comune di Terlano:
- Siebeneich: vitigni, Cabernet, Lagrein, Merlot, Sauvignon, Chardonnay;
- Klaus: vitigno Sauvignon;
- Kreuth: vitigni Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon;

Nel comune di Termeno:
- Söll: vitigni Traminer Aromatico, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay;
- Tramin-Söll: vitigno Traminer Aromatico;
- Putznai: vitigni Lagrein, Cabernet, Schiava;
- St. Jacob: vitigni Traminer Aromatico, Merlot;
- Tramin-St. Jacob: vitigno Traminer Aromatico;
- Steinacker: vitigni Chardonnay, Lagrein, Merlot
- Plon: vitigni Traminer Aromatico, Chardonnay;
- Tramin-Plon: vitigno Traminer Aromatico;
- Rungg: vitigni Traminer Aromatico, Merlot, Cabernet;
- Tramin-Rungg: vitigno Traminer Aromatico.

Nel comune di Tirolo:
- Tirol: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero;

Nel comune di Velturno:
- Schrambach: vitigno Sylvaner;

Nel comune di Villandro:
- Sauders: vitigno Veltliner.

Salvo l'indicazione delle unità geografiche aggiuntive nel contesto della descrizione del vino, l'uso dell'unità geografica aggiuntiva deve essere accompagnato sempre dal pittogramma come descritto nell' Allegato 1.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è così stabilita:

3.1. «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler":
le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualita' previsti nel presente disciplinare. In particolare, la zona idonea comprende:
a) il territorio viticolo dei comuni di: Aldino**,** Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie', Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Trodena, Vadena;
b) in parte il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Villandro e Varna delimitati nell'art. 3, punto 3.6;
c) in parte il territorio dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro delimitati nell'art. 3, punto 3.7;

3.2. «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano» in lingua tedesca "Südtirol Bozner Leiten": le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fie' e Cornedo. Tale zona e' esternamente cosi' delimitata: partendo dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimita' del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la localita' Pie' di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino a incrociare il confine comunale di Terlano a nordovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltenbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino a incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino al raggungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l'Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847. Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e

attraversato il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fie' allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fie' di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino a incrociare la provinciale per Fie', segue questa verso ovest fino al km 5.500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota 1.136) e, quindi, verso sud segue il sentiero che, conduce al rifugio Prati di Kohl. Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Santa Maddalena» di cui al successivo punto 3.4;

3.3. «Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» in lingua tedesca "Südtirol Meraner" o "Meraner Hügel" o "Meraner Burggräfler o "Meranese Burggraviato":
le uve destinate alla produzione del vino «Meranese di Collina» o «Meranese» in lingua tedesca "Südtirol Meraner" o "Meraner Hügel" o "Meraner Burggräfler" o "Meranese Burggraviato" devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo. Le zone sono cosi' delimitate: zona a sinistra del fiume Adige: partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal e in comune di Merano: la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulatteria per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite di bosco, il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimita' di S. Girogio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la localita' di Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo la localita' di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la localita' Finele, tocca la quota 632 passa a sud del collegio «Johanneum». La elimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di 650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord e in prossimita' delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino a incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino a incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide con il fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimita' di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone; zona a destra del fiume Adige: partendo a sud di castello Leone la linea di

delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino a incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino a incontrare il confine comunale di Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la localita' Tramontana Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco Larici, tocca la quota 473, prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), e le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri s.l.m. dei masi Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all'altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente e a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino a intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone. In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo;

3.4. «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» in lingua tedesca “Südtirol St. Magdalener o “Sankt Magdalener”: la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» in lingua tedesca “Südtirol St. Magdalener o “Sankt Magdalener” comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon.
Tale zona è così delimitata: partendo in localita' Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est e sale fino al punto di coordinate est 674.617 / nord 5.154.080,27 arrivando alla linea di quota 550 e prosegue fino al punto di coordinate est 674.773,5 / nord 5.154.128,05 per poi scendere alla linea di quota 520, dove incontra il punto di coordinate est 674.785,85 / nord 5.154.048,44. La zona segue la linea di quota 520 fino al punto in cui interseca la strada forestale; prosegue lungo la strada forestale salendo fino al punto di intersezione con la linea di quota 570. Rimane sulla quota 570 fino all'attraversamento del torrente San Maurizio, poi scende alla linea di quota 500, seguendola fino al raggiungimento della località Guncina.

Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale finche' questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada

statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino al punto di coordinate 683.375,99 / 5.151.153,82, per poi raggiungere la linea di quota 540. La zona segue la linea di quota 540 fino al punto di coordinate 682.977,52 / 5.151.128, poi scende nuovamente alla linea di quota 500 e prosegue fino al raggiungimento della localita' S. Geltrude, Campiglio, Virgolo e Aslago. Da S. Geltrude piega, a ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della citta', segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla localita' Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a pie' di monte e a nord della citta', passa per le localita' Fago e Guncina. All'altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla localita' Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione;
Per i vini «Alto Adige Santa Maddalena» in lingua tedesca “Südtirol St. Magdalener o “Sankt Magdalener” prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine più antica, già indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena unità geografiche aggiuntive Prazöll, St. Peter, St. Justina, Leitach e Rentsch), è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico».

3.5. «Alto Adige» sottozona «Terlano» in lingua tedesca “Terlaner”: la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro. Essa è composta da due territori distinti e delimitati:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della localita' Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano a est della frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;

b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Piu' precisamente la delimitazione inizia in localita' monte del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che e' anche confine provinciale. Raggiunge

il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla localita' «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238. Prosegue verso nord, lungo la strada comunale (via Barleit) fino al punto di coordinate 672.876,25 / 5.140.315,42. Poi segue la strada di campagna, passa accanto al Castel Ringberg e giunge sulla strada del vino. Tramite la strada del vino in direzione Caldaro raggiunge il limite di quota 290. Prosegue lungo questa quota in direzione est fino all`imbocco della strada comunale che porta ai "Campi al lago". Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino a intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla localita' Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino a intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela a ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi il nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord 268, 658 (Castel Katzenzungen) a ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora a ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983, 1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1.337 per giungere infine al confine comunale di Tesimo in localita' monte del Cambio (quota 1.772) punto di partenza della descrizione;

c) Gargazzone e Postal: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada provinciale Merano-Bolzano e precisamente al km 205,5 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Postal. Il limite segue poi la strada provinciale Merano-Bolzano in direzione sud fino il km 206,89, include lì sulla sua destra la p.f. 264/1 del c.c. Postal e prosegue sulla strada provinciale fino al km 209,80 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote 260 e 270 per arrivare fino al punto est 668668 /nord 5161106. Da qui il limite volge verso est fino ad intersecarsi con la strada provinciale Merano/Bolzano al km 210,42. Il limite della zona da qui segue nuovamente la strada provinciale fino ad intersecare il confine comunale di Terlano.

Il limite della zona segue poi il confine comunale fra Gargazzone Terlano in direzione est per seguire poi verso nord il confine comunale fra Gargazzone e Meltina, fino ad inersecarsi con il rio Eschio. Sale lungo il rio Eschio fino al punto est 669501 / nord 516992 e da lì sale lungo la quota 650 in direzione nord fino al confine comunale tra Postal e Maia. Da qui il limite scende in direzione ovest identificandosi con il confine comunale per arrivare al punto di partenza in cui il confine comunale interseca la strada provinciale Merano /Bolzano al km 205,5.

Per i vini «Alto Adige Terlano» in lingua tedesca "Terlaner" prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine piu' antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico».

3.6. «Alto Adige» sottozona «Valle Isarco» in lingua tedesca "Südtirol Eisacktaler": le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» in lingua tedesca "Südtirol Eisacktaler" devono essere

prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fie', Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna. Tale zona di produzione e' costituita: la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino a intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in localita' Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le localita' Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 di qui sale a quota 880 e segue essa fino al ruscello Parnle, passando dopo a quota 850. Lungo la linea di quota 850 attraversa il centro del comune di Villandro e sale dopo l'abitato di Villandro a livello 800 e continua fino a quota 825 in località San Valentino.
Penetra così nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (localita' Pedraz), 817, 802, 800, 849 (localita' Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (localita' Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (localita' Perara), 766, passa sotto la localita' Pinzago, raggiunge a quota 827 la localita' S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta a est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino a incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi a est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo a est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Novale, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge a est, include Fie' di Sotto, tocca la provinciale di Fie' (km 7), segue la provinciale in direzione sud fino alla quota 610, prosegue in linea retta verso est per giungere alla provinciale di Tires all'altezza del bivio di Presule, segue la provinciale n. 65 includendo Aica di Sopra e S. Caterina fino al torrente alla quota 868 che segna il confine comunale tra Fiè e Tires quindi segue la linea del confine verso sud fino al torrente di Tires quindi segue il percorso del torrente per arrivare a incrociare la strada statale n. 12, ivi prosegue sulla strada statale in direzione nord fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il punto

di partenza della descrizione (Signato quota 848). Nella zona di produzione testè descritta sono da includere anche i vigneti:
a) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 920. Ivi volge a ovest, seguendo la curva di livello m 920, raggiunge il colle antistante alla località Tiso. Di qui scende a quota 900, prosegue su questa linea di quota per allinearsi alla strada per Nave, poi scende a livello di quota 850; passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

b) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata a est e a ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 e a sud e nord della quota 826 e 891;

c) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in localita' S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700. Prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino al fosso Bodenbühler La zona prosegue in direzione ovest accanto al fosso fino alla strada provinciale di Sarnes. Ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);

d) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;

e) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla linea di quota 700. A fianco al rio di Tisana il confine scende fino al punto di coordinate est 693517 / nord 5160318, volge in direzione sud in linea retta fino alla deviazione della strada comunale S. Osvaldo dalla strada comunale via Untersiedler ovvero fino al punto di coordinate est 693282 / nord 5158835. Prosegue la via S. Osvaldo in direzione Siusi finchè questa interseca il rio Zarod. Ivi scende lungo il rio Zarod fino a raggiungere il rio Schwarzgries. Segue il Rio Schwarzgries fino alla confluenza con il fiume Isarco, poi si congiunge lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale. Tuttavia per il vino rosso «Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher» in lingua tedesca “Südtirol Eisacktaler Klausner Laitacher” la zona di produzione delle uve è limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano;

3.7. «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta» in lingua tedesca “Südtirol Vinschgau”: le uve destinate alla produzione del vino «Valle Venosta» in lingua tedesca “Südtirol Vinschgau” devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro. Tale zona è così delimitata: partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 slm. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodi' fino al punto est 650.286 / nord 5.168.197, poi in direzione nord fino raggiungere la quota 930 e da qui in direzione est fino a intersecarsi con la quota 900. Su questa prosegue fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes. Da questo punto (coordinate nord 5168301,0759/est 650640,4451) la linea di delimitazione prosegue in direzione nordest fino al rio di Senales (nord 5168624,8976 / est 650861,8876) con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 900 m. Ivi piega nuovamente in direzione est

seguendo la curva di livello della quota 900 e raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio. La delimitazione meridionale della zona di produzione è costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino km 163, punto di partenza della delimitazione. Sul lato orografico destro della valle nel territorio del comune di Parcines sono compresi i vigneti esposti ad ovest del maso il Piano di sotto (Niedereben).

Articolo 4
Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler", con o senza sottozona, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

Relativamente alle Unità Geografiche Aggiuntive il vino dovrà derivare da uve al 100% provenienti dalle singole Unità Geografiche Aggiuntive.

4.2. Densità di impianto.
Per i nuovi impianti o reimpianti la densità minima deve essere di 3.300 ceppi a ettaro.

4.3. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.4. Resa a ettaro e gradazione naturale minima.
La produzione massima di uve ammesse per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler" con o senza menzione di vitigno e per i vini «Alto Adige» in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler" con le sottozone di cui all'art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:

Alto Adige	prod. max uva t/ha	titolo alcol. nat. min. (vol.%)
Bianco (o «Weiss»)	10	10,5
Chardonnay	13	10,5
Chardonnay con U.G.A.	9,8	11
Chardonnay Spumante	13	10
Kerner	12	10,5
Kerner con U.G.A.	9	11
Moscato Giallo	10	10
Moscato Giallo con U.G.A	7,5	10,5
Müller Thurgau	13	10
Müller Thurgau con U.G.A	9,8	10,5
Pinot Bianco	13	10,5
Pinot Bianco con U.G.A	9,8	11
Pinot Bianco Spumante	13	10
Pinot Grigio	13	10,5
Pinot Grigio con U.G.A	9,8	11
Pinot Grigio Spumante	13	10,5
Riesling	13	10,5
Riesling con U.G.A	9,8	11

Riesling Italico	13	10,5
Riesling Italico con U.G.A	9,8	11
Sauvignon	13	11
Sauvignon con U.G.A	9,8	11,5
Sylvaner	13	10
Sylvaner con U.G.A	9,8	10,5
Traminer Aromatico	12	11
Traminer Aromatico con U.G.A.	9	11,50
Rosso (o «Rot»)	10	11,5
Cabernet	11	11
Cabernet con U.G.A	8,3	11,5
Lagrein	14	11
Lagrein con U.G.A	10,5	11,5
Lagrein rosato	14	10
Lagrein rosato con U.G.A	10,5	10,5
Malvasia	11	11
Merlot anche rosato	13	10,5
Merlot anche rosato con U.G.A	9,8	11
Moscato Rosa	6	12
Pinot Nero anche rosato	12	11
Pinot Nero anche rosato con U.G.A.	9	11,5
Pinot Nero spumante	12	10,5
Schiava	14	9,5
Schiava con U.G.A	10,5	10
Schiava Grigia	14	10,5
Schiava Grigia con U.G.A.	10,5	11
Alto Adige sottozona "Colli di Bolzano" in lingua tedesca "Südtirol Bozner Leiten"	prod. max uva t/ha	titolo alcol. nat. min. (vol.%)
"Colli di Bolzano" in lingua tedesca "Südtirol Bozner Leiten"	13	10
Alto Adige sottozona "Meranese" in lingua tedesca "Südtirol Meraner" o "Meraner Hügel" o "Meraner Burggräfler" o "Meranese Burggraviato"	prod. max uva t/ha	titolo alcol. nat. min. (vol.%)
"Meranese" in lingua tedesca "Südtirol Meraner" o "Meraner Hügel" o Meraner Burggräfler" o "Meranese Burggraviato"	12,5	10
"Meranese" in lingua tedesca "Südtirol Meraner" o "Meraner Hügel" o "Meraner Burggräfler" o o "Meranese Burggraviato" con U.G.A.	10,5	10,5
Alto Adige		

sottozona “S. Maddalena” in lingua tedesca “Südtirol St.Magdalener o Sankt Magdalener”	prod. max uva t/ha	titolo alcol. nat. min. (vol.%)
“S. Maddalena” in lingua tedesca “Südtirol St.Magdalener o Sankt Magdalener”	12,5	10,5
“S. Maddalena” in lingua tedesca “Südtirol St.Magdalener o Sankt Magdalener” con U.G.A.	10,5	11
Alto Adige sottozona “Terlano” in lingua tedesca “Terlaner”	prod. max uva t/ha	titolo alcol. nat. min. (vol.%)
“Terlano” in lingua tedesca “Terlaner”	12,5	10,5
“Terlano” in lingua tedesca “Terlaner” con U.G.A.	9,4	11
Chardonnay	12,5	10,5
Chardonnay con U.G.A.	9,8	11
Müller Thurgau	12,5	10,5
Pinot Bianco	12,5	10,5
Pinot Bianco con U.G.A.	9,8	11
Pinot Grigio	12,5	11
Riesling	12,5	10,5
Riesling Italico	12,5	10,5
Sauvignon	12,5	11
Sauvignon con U.G.A.	9,8	11,5
Sylvaner	12,5	10,5
Alto Adige sottozona “Valle Isarco” in lingua tedesca “Südtirol Eisacktaler”	prod. max uva t/ha	titolo alcol. nat. min. (vol.%)
Kerner	11	10,5
Kerner con U.G.A.	9,0	11
Müller Thurgau	13	10
Müller Thurgau con U.G.A.	9,8	10,5
Pinot Grigio	10	11
Pinot Grigio con U.G.A.	9,8	11,5
Riesling	10	10,5
Riesling con U.G.A.	9,8	11
Sylvaner	12,5	10
Sylvaner con U.G.A.	9,8	10,5
Traminer Aromatico	10	11
Veltliner	12	10
Veltliner con U.G.A.	9	10,5
Pinot Bianco	12	11
Chardonnay	12	11
Sauvignon	12	11
Bianco (o «Weiss»)	9	11
Klausner Laitacher	12,5	9,5

Alto Adige sottozona "Valle Venosta" in lingua tedesca "Südtirol Vinschgau"	prod. max uva t/ha	titolo alcol. nat. min. (vol.%)
Chardonnay	11	10
Kerner	11	10
Müller Thurgau	12	10
Pinot Bianco	11	10
Pinot Bianco con U.G.A.	9,8	10,5
Pinot Grigio	10	10,5
Riesling	10	10
Riesling con U.G.A.	9,8	10,5
Sauvignon	10	10
Traminer Aromatico	9	10,5
Pinot Nero	8	11
Schiava	12	9,5

Tutti i vini "Alto Adige" in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler" con l'indicazione delle Unità Geografiche Aggiuntive devono derivare al 100% da uve raccolte all'interno delle singole Unità Geografiche Aggiuntive.

La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti.
Per il secondo anno la resa massima è quella realmente ottenuta, con un massimo del 50% delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20%.
Per l'anno di impianto la resa è zero.
Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinate alla produzione dei vini Alto Adige devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, sempre che la resa unitaria non superi per più del 20% i limiti stessi. La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte allo schedario viticolo dei vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler" è consentita la scelta vendemmiale e l'eventuale successiva scelta di cantina a favore delle denominazioni di origine controllate o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la provincia di Bolzano ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5.1. Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento, la spumantizzazione delle tipologie di vino previste nel presente disciplinare, devono avvenire

esclusivamente all'interno della Provincia Autonoma di Bolzano. Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga per la vinificazione rilasciate sulla base del previgente disciplinare.

5.2. Correzioni.
L'aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive sono consentite ai sensi delle norme vigenti.
E' consentita l'aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla denominazione «Alto Adige» in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler”, nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2.
Tuttavia l'aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione «Alto Adige» in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler” con specificazione di sottozona è consentita solo con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima sottozona.
In particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla produzione delle tipologie elencate all’art. 2 con l’esclusione delle tipologie monovitigno.

L’aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione “Alto Adige” in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler” con specificazione dell’unità geografica aggiuntiva è consentita se 100% del vino provengono dall’unità geografica aggiuntiva indicata.

5.3. Elaborazione.
L’elaborazione per la produzione dei vini spumanti deve essere effettuata con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia (metodo classico).

I vini spumanti devono essere affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente.

I vini «Alto Adige» «bianco» in lingua tedesca “Weiss” e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varietà di vite Pinot Bianco o Chardonnay o Pinot Grigio o Riesling o Sauvignon o Traminer Aromatico o Moscato Giallo o Müller Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o Moscato Rosa possono essere elaborati nella tipologia «passito».

I vini «Alto Adige» in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler «passito» con la specificazione di due vitigni e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler con o senza sottozona ottenuti delle uva delle varietà di cui sopra con la specificazione «passito» devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell'uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.

I vini «Alto Adige bianco» in lingua tedesca “Weiss”, «Alto Adige Moscato Rosa» e i vini «Alto Adige» in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler monovarietali a bacca bianca possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell'uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come «vendemmia tardiva».

5.4. Resa uva/vino.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini.

Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata, ma può essere presa in carico, se ne ha i requisiti, come vino. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.5. Invecchiamento.
I vini Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot Nero, Alto Adige Cabernet, Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein e Alto Adige Merlot-Lagrein, Alto Adige Schiava (e sinonimi), Alto Adige Meranese, Alto Adige S. Maddalena, Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher, Alto Adige Colli di Bolzano e tutti i vini bianchi Alto Adige possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia, purchè presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

Il vino spumante «Alto Adige spumante» senza indicazione di vitigno ad eccezione del spumante «Alto Adige» «rosè» può essere destinato a «riserva» se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia della partita più recente.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- «Alto Adige» Spumante anche riserva:
  spuma: fine e persistente;
  colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati;
  odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;
  sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da “brut nature” o “pas dosè” o dosaggio zero a brut;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
  acidità totale minima: 5,0 g/l;
  estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

- «Alto Adige» Spumante rosè:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, fine, ampio e composito;
sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da “brut nature” o “pas dosè” o dosaggio zero a brut;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

- «Alto Adige» Spumante con menzione di vitigno Chardonnay o Pinot Grigio o Pinot Nero o Pinot Bianco:
spuma: fine, e persistente;
colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini;
odore: fine, delicato, leggermente da lievito;
sapore: morbido, giustamente pieno, da “brut nature” o “pas dosè” o dosaggio zero a brut;
gradazione minima alla produzione: 10,50;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima:5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

- «Alto Adige» Vendemmia tardiva con menzione di vitigno con o senza indicazione della sottozona:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol. di cui effettivo almeno 7,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

- «Alto Adige» Bianco passito, o passito con menzione di uno o due vitigni escluso Moscato Rosa con o senza sottozona :
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 7,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

- «Alto Adige» Bianco, in lingua tedesca «Weiss» anche riserva con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;
sapore: secco, pieno, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

- «Alto Adige» Chardonnay anche riserva con o senza sottozona:
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

- «Alto Adige» Kerner anche riserva con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: leggermente aromatico, fine;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

- «Alto Adige» Moscato Giallo anche riserva:
colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;
sapore: da secco a dolce, aromatico, gradevole;
titolo alcolometrico min. compl.: 11,00 di cui effettivo almeno 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

- «Alto Adige» Müller Thurgau, anche riserva, con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco, morbido, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., con la sottozona Valle Venosta e Valle Isarco 10,50% vol.; Terlano 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

- «Alto Adige» Pinot Bianco, anche riserva, con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol., con la sottozona Valle Venosta 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

- «Alto Adige» Pinot Grigio, anche riserva, con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino;
odore: non molto spiccato, gradevole;
sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Valle Venosta 11,00%vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

- «Alto Adige» Riesling, anche riserva, con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

- «Alto Adige» Riesling Italico, anche riserva, con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
odore: delicato gradevole;
sapore: secco, pieno, leggero di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

- «Alto Adige» Sauvignon, anche riserva, con o senza sottozona:
colore: giallo tendente al verdognolo;
odore: gradevole fruttato;
sapore: secco, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Terlano 12,00% vol. e Valle Venosta 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

- «Alto Adige» Sylvaner, anche riserva, con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: secco, delicato, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol. e Valle Isarco 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 16,0 g/l.

- «Alto Adige» Traminer Aromatico, anche riserva, con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino fino a dorato;
odore: leggermente aromatico fino a intenso;
sapore: pieno, gradevolmente aromatico, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l,
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Alto Adige» «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler» Veltliner, anche riserva:
colore: giallo tendente al verdolino;
odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno;
sapore: secco, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Alto Adige» «Terlano» senza menzione di vitigno, anche riserva:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico, fruttato e delicato;
sapore: secco, giustamente acido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Alto Adige» Rosso, in lingua tedesca Rot, anche riserva
colore: dal rosso rubino al rosso granato;
odore: gradevole, caratteristico con sentore di frutti rossi;
sapore: secco, morbido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

«Alto Adige» Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc o Cabernet anche riserva:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: secco, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Alto Adige» Lagrein anche riserva:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: secco, gradevole tipico della varietà
sapore: secco, morbido, vellutato, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Alto Adige» Lagrein rosato:
colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone;
odore: delicato, gradevole;
sapore: secco, non molto di corpo, armonico, elegante, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Alto Adige» Malvasia, con o senza menzione di riserva
colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;
odore: gradevole, profumato;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Alto Adige» Merlot con o senza menzione di riserva
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;
sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Alto Adige» Merlot rosato:
colore: rosato con riflessi arancioni;
odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Alto Adige» Moscato Rosa, anche passito o vendemmia tardiva o riserva
colore: da rosso a rosso rubino chiaro;
odore: delicato e gradevole;
sapore: dolce, gradevolmente di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. o 16,00% vol. se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Alto Adige» Pinot Nero anche riserva con o senza sottozona
colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: secco morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., con la sottozona Valle Venosta 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Alto Adige» Pinot Nero rosato:
colore: rosato;
odore: fruttato, armonico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Alto Adige» Schiava anche riserva con o senza sottozona
colore: da rosso rubino chiaro a medio;
odore: gradevole, fruttato caratteristico;
sapore: secco, morbido, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Alto Adige» Schiava Grigia anche riserva:
colore: rosso rubino chiaro fino a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, morbido, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Alto Adige» «Colli di Bolzano» o «Bozner Leiten», anche riserva:
colore: rosso rubino da chiaro a medio;
odore: profumato caratteristico;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Alto Adige» «Meranese» o «Alto Adige» «Meranese di Collina» «Meranese Burgraviato» «Meraner» “Meraner Hügel” o “Meraner Burggräfler” con o senza indicazione del vitigno Schiava, anche riserva:
colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;
odore: caratteristico con leggero profumo;
sapore: secco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Alto Adige» «Santa Maddalena» o “S. Maddalena” o “Sankt Magdalener” o «St. Magdalener» anche riserva:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;
sapore: secco, pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Alto Adige» «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler» «Klausner Laitacher» anche riserva
colore: rosso chiaro fino a rubino;
odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, leggermente acidulo, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Per le caratteristiche al consumo delle tipologie con indicazione di due varietà, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità.

Tutti i vini di cui all'art. 6, possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.

Articolo 7
Designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.
Alla denominazione di origine controllata «Alto Adige» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano suscettibili di trarre in inganno il consumatore.
Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.

7.2. Riferimento alle Unità Geografiche Aggiuntive

La denominazione di origine controllata "Alto Adige" in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler" con o senza sottozona può essere seguita da una delle seguenti "unità geografiche aggiuntive" alle condizioni di cui all'articolo 4.

Nel comune di Aldino:
Aldein-Aich.

Nel comune di Appiano:
Eppan Berg, Eppan-Berg-Schulthaus, Montiggl, Girlan, Girlan-Gschleier, Kreit, St. Anna, Maderneid, Missian, Paulsner Feld, Huberfeld.

Nel comune di Bolzano:
Gries, Gries-Moritzing, St. Justina, Rentsch, Prazöll, Kampenn, Kampill.

Nei comuni di Bolzano e Renon:
Leitach, St. Peter.

Nei comuni di Bressanone, Naz Sciaves e Varna:
Brixner.

Nel comune di Caldaro:
Plantaditsch, Wadleith, St. Josef, Barleit, St. Nikolaus, Planitzing, Dorf, Altenburg, Mezzan.

Nei comuni di Caldaro e Vadena:
Feld.

Nel comune di Castelbello-Ciardes:
Kastelbeller, Kastelbell-Juvaler.

Nel Comune di Chiusa:
Frag, Pardell.

Nel comune di Cornedo:
Karneid.

Nel comune di Cortaccia:
Graun, Penon, Penon – Kofl, Penon – Hofstatt, Rain, Brenntal, Frauenrigl, Entiklar, Eggen, Milla.

Nel comune di Cortina s.s.d.v.:
Giatl.

Nel comune di Egna:
Griesfeld, Mazon.

Nei comuni di Egna e Montagna:
Lehen.

Nel comune di Funes:
Nafen.

Nel comune di Lagundo:
Rosengarten.

Nel comune di Magrè:
Margreid-Leiten, Kreuzweg Punggl ,Unterfennberg-Hofstatt.

Nei comuni di Meltina e Terlano:
Vorberg.

Nel comune di Merano:
Labers, Freiberg, Küchelberg.

Nel comune di Montagna:
Kalditsch, Pinzon-Gebach, Pinzon, Glen.

Nei comuni di Nalles e Tesimo:
Sirmian.

Nel comune di Naturno:
Naturnser.

Nel comune di Ora:
Furggl, Kiechelberg.

Nel comune di Parcines:
Partschinser.

Nel comune di Renon:
Ritten.

Nel comune di Salorno:
Salurn-Pfatten Buchholz.

Nel comune di Silandro:
Vetzaner.

Nel comune di Terlano:
Siebeneich, Klaus, Kreuth.

Nel comune di Termeno:
Söll o, nel caso di utilizzo solo del vitigno Traminer Aromatico, anche "Tramin-Söll";
Putznai;
St. Jacob o, nel caso di utilizzo solo del vitigno Traminer Aromatico, anche "Tramin-St. Jacob";
Steinacker;
Plon o, nel caso di utilizzo solo del vitigno Traminer Aromatico, anche "Tramin-Plon";
Rungg o, nel caso di utilizzo solo del vitigno Traminer Aromatico, anche "Tramin-Rungg.".

Nel comune di Tirolo:
Tirol.

Nel comune di Velturno:
Schrambach.

Nel comune di Villandro:
Sauders.

Le delimitazioni delle Unità Geografiche Aggiuntive sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Provincia Autonoma di Bolzano alla seguente sezione:
https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/frutti-viticoltura/vino.asp

In etichettatura l'uso dell'unità geografica aggiuntiva deve essere accompagnato dal pittogramma come descritto nell' Allegato 1.

7.3. Caratteri e posizione in etichetta.
La menzione tradizionale «denominazione d'origine controllata» o la relativa sigla DOC (articolo 28, comma 4 della legge 238/2016) deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del nome di origine «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler accompagnato o no dal nome di vitigno o di sottozona o al di sotto del nome d'origine "Alto Adige" e della sottozona di cui all'articolo 1.

Il nome del vitigno, se del caso, può precedere o accompagnare nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» **in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler".**

Nella designazione e presentazione dei vini "Alto Adige" in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler" le menzioni tradizionali riserva e/o classico e/o le unità geografiche aggiuntive e/o la menzione vigna ~~e/o~~ devono essere riportate nell'etichettatura dove risultano tutte le indicazioni obbligatorie. Dette

menzioni devono essere riportate immediatamente sotto la denominazione “Alto Adige” in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler” accompagnata o no dalla sottozona e dal vitigno.

7.4. Annata
Fatta eccezione per i vini spumanti senza l’indicazione del millesimo, per tutte le altre tipologie di vini, è obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve.

7.5. Vigna.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Alto Adige” in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler”di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’articolo 31, comma 10 della legge 238/2016.

L’indicazione della vigna è cumulabile con le indicazioni delle sottozone e delle unità geografiche aggiuntive a condizione che siano rispettate le norme previste dal presente disciplinare in riguardo a dette menzioni.

Articolo 8
Confezionamento

8.1. Recipienti - Volumi nominali e sistemi di chiusura.
I vini “Alto Adige” in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler” devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro o in recipienti tradizionali di ceramica o in legno della capacità nominale da 0,375 litri o da 0,750 litri e rispettivi multipli o di capacità nominale di 0,5 litri non del tipo “uni” o di capacità nominale di 5 litri.

Inoltre, fatta esclusione per le tipologie qualificate con le sottozone, le unità geografiche aggiuntive, le menzioni tradizionali e la menzione vigna, sono consentiti altri tipi di contenitori previsti dalla vigente normativa della capacità non inferiore alla capacità
minima prevista dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.

Sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata comprende una modesta parte del territorio della Provincia di Bolzano idoneo alla produzione di vini circoscritta lungo la valle superiore percorso dal fiume Adige e lungo la Valle Isarco nella parte inferiore. La denominazione include l’insieme della superficie vitata della Provincia di Bolzano.
Circa l’86% della superficie provinciale si trova ad un livello del mare superiore ai 1000 metri.
Nel fondovalle dove vive il 65% della popolazione altoatesina è collocato solamente l’8% del territorio provinciale. I vigneti, situati nella fascia che va dai 220 fino ad oltre 1.000 m s.l.m., rappresentano l’anello di congiunzione tra il fondovalle ben sviluppato ed economicamente importante e la zona con l’agricoltura di montagna ad elevate altitudini.
La distribuzione altimetrica dei vigneti della realtá viticola altoatesina è la seguente:
29% della superficie vitata ubicata tra 220 e 300 m s.l.m.,
57% della superficie vitata ubicata tra 300 e 500 m s.l.m.,

14% della superficie vitata ubicata tra 500 e oltre m s.l.m.
Una peculiarità del vigneto dell'Alto Adige consiste nel fatto che solamente il 15% di esso si trova in piano mentre il 55% è impiantato in zona collinare con leggera a media pendenza. La residua parte (30%) è caratterizzata da vigneti in forte pendenza con oltre il 30% d'inclinazione, zona favorita da insolazione diretta e prolungata. L'esposizione dei terreni vitati generalmente è orientata da est a sud a sudovest.
I terreni vitati sono riconducibili a due formazione geo-pedologici. Nel fondovalle prevale un terreno alluvionale, fertile e permeabile. Nelle vigne di collina e montagna, dove si concentra la viticoltura, prevale invece un terreno ghiaioso, formatosi attraverso le morene dei ghiacciai e la loro successiva erosione avvenuta dopo l'ultima era glaciale. Nella zona viticola tra Merano e Bolzano, il suolo spesso si è genererato principalmente da roccia vulcanica, ovvero porfido di quarzo, frequentemente mescolato con argilla e sabbia. In questi terreni aridi e poveri di humus la vite, per adattarsi, deve sviluppare un apparato radicale profondo per poter nutrirsi bene ed estrarre l'acqua. Nelle sottozone viticole settentrionali dell'Alto Adige, sopratutto nella Valle Isarco ma parzialmente anche nella Val Venosta, le viti radicano in un terreno derivante da roccia primitiva composta da quarzo e mica. La capacità di questi suoli d'immagazzinare l'acqua è superiore a quella dei terreni derivanti dal porfido ed è fondamentale poichè le precipitazioni nell'area vitivinicola settentrionale sono nettamente inferiori rispetto alle parti restanti della superficie vitata di Bolzano. Nella parte sud della regione vitivinicola altoatesina il terreno è calcareo ed è derivante dalla disgregazione della roccia dolomitica.
La maggior parte (60 %) dei suoli è composto da terreni leggeri (sabbiosi, ghiaiosi a limosi) il 30% sono terreni limosi-calcarei e il restante 10% è di tipo argilloso-calcareo.
La provincia di Bolzano si trova sul versante sud delle Alpi, e quindi gode di favorevoli influssi del clima caldo a sud delle Alpi. L'arco alpino protegge il territorio da gelidi venti e da perturbazioni provenienti dal nord, mentre a sud la Valle dell'Adige si apre ai caldi venti del Lago di Garda e del bacino mediterraneo, dal quale giunge anche la necessaria umidità. Nella zona piú a sud della realtá viticola altoatesina le precipitazioni arrivano mediamente a 860 mm/anno sono quindi più consistenti rispetto a quelle registrate più a nord (450 – 600 mm). Oltre l'andamento siccitoso invernale si registrono frequentemente periodi prolungati (4 – 6 settimane) senza precipitazioni di rilievo durante i mesi estivi.
Benchè l'Alto Adige sia una delle aree vinicole più piccole d'Europa, questa provincia si presenta con caratteristiche pedoclimatiche svariate, che permettono un ampio ventaglio di vini diversi.
Il clima è da classificare come continentale, visto che ci si trova all'interno alle Alpi con punte di piovosità estiva e precipitazione spesso contenute nel periodo invernale. La temperatura media nelle zone viticole varia da 9,5° a 13° C con un numero di ore di sole annue che va da 1.800 fino a 2.300. Le rilevazioni metereologiche sono contraddistinte da assenza di nebbia e oltre la metà con presenza di vento. Molto caratteristiche per questa zona sono elevate escursioni termiche tra giorno e notte che di media arrivano fino ai 15° C nel periodo vegetativo e che si potraggono con punte di 20° C nei mesi di settembre e ottobre nella fase finale della maturazione.

Fattori umani rilevanti per il legame.
La viticoltura costituisce insieme al turismo e alla frutticoltura una delle tre colonne importanti dell'economia altoatesina e sotto il profilo della tradizione la più antica.
I seguenti fattori umani hanno contribuito all'evoluzione della produzione vitivinicola del territorio.
- Base ampelografica:

Partendo dalle varietà tradizionali come Lagrein, Schiave, Moscato Giallo che sono tuttora presenti, si sono aggiunti nell'ottocento le varietà bordolesi (Cabernet, Merlot, Sauvignon), delle varietá derivanti dalla Borgogna (diversi Pinot) e del Reno (Riesling, Silvaner, Traminer Aromatico). Da ca. 50 anni sono stati introdotti Müller Thurgau e Kerner.
La pecularietà della produzione vinicola dell'Alto Adige consiste nell'ampia base ampelografica.
- Le forme di allevamento sono rimaste quelle tradizionali a pergola o si è passato alla spalliera con rispettivamente 3.500 a 5.000 fino a 7.000 ceppi per ettaro.

- La ridotta consistenza delle superfici vitate per azienda (intorno all'ettaro) costringe i produttori a dedicarsi accuratamene alla coltivazione dell'uva caratterizzata un elevato impiego di ore lavorative (600 – 800 ore per ettaro) ottenendo produzioni contenute (60 – 70 hl/ha) ad alto livello qualitativo. La restrizione delle rese avviene mediante la pratica del diradamento manuale del grappolo usato largamente da decenni che inoltre apporta di benefici dal punto del grado zuccherino e della salubrità dell'uva.
- L'inerbimento totale del vigneto praticato da oltre 50 anni consociato con un impianto d'irrigazione in parte a goccia contribuiscono a un'equilibrata crescita delle piante anche in situazione meteorologiche di siccità, tecniche agronomiche che a loro volta portano a vini caratterizzati da finezza ed eleganza.
- Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono rivolti ad eccezione dei passiti e spumanti all'ottenimento di vini tranquilli di gusto secco. Per i vini rossi maggiormente strutturati (in particolare per la tipologia riserva) la vinificazione comporta un'elaborazione per determinati periodi di invecchiamento in piccole o grandi tini di legno. Per tradizione si vinificano e si presentano i vini monovarietali ad eccezione di qualche uvaggio di tipo bordolese.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
I vini Alto Adige si contraddistinguono qualitativamente soprattutto per i loro spiccati aromi primari per esempio dalle note di sambuco del Sauvignon, al profumo di rosa del Traminer Aromatico, al bouquet di frutti di_bosco del Pinot Nero o del Lagrein, note di ciliegia e viola anche nella Schiava. I vini bianchi coltivati nelle zone poste in altitudine (oltre 300 – 400 m) spiccono per la loro freschezza dovuta a un tenore di acidità compreso tra 5,5 e 7 g/l. Data l'ottima insolazione i vini si presentano contemporaneamente fruttati ma allo stesso tempo con buona struttura. I vini rossi prodotti per di più sotto le 400 m s.l.m. approfittano delle condizioni di più alte temperature ottenendo vini corposi con tannini morbidi.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La topografia delle aree viticole altoatesine ricorda un mosaico complesso, con un'alternanza di monti e valli e una miriade di vigneti con esposizioni diverse, a quote variabili e immersi in microclimi assai eterogenei. Siccome in Alto Adige la viticoltura si pratica dai 200 a sopra i 1000 metri di quota, il vignaiolo ha a disposizione un ventaglio di condizioni climatiche che consentono di coltivare con presupposti ideali 20 vitigni diversi.
L'orografia molto variabile consente di esprimere per un grande numero di varietà secondo l'esigenza varietale la tipicità delle singole varietà. La particolarità dei vini "Alto Adige" viene accentuata dall'elevata escursione termica in tutte le fasi fenologiche.
L'ultramillenaria storia vitivinicola del territorio da prova della stretta connessione tra i fattori naturali e umani con le peculiari caratteristiche dei vini menzionati da primo in letteratura con i rinomati luoghi di produzione come Bolzano, Caldaro o Termeno. L'ininterrotta esportazione di vino verso paesi oltralpi testimonia la notorietà del vino del Tirolo (l'attuale Südtirol) dal medioevo in sù.

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bolzano
Via Alto Adige, 60
39100 Bolzano
Telefono 0471 945519
Fax 0471 945540
E-mail: agri@camcom.bz.it

La C.C.I.A.A. di Bolzano è l'Autorità pubblica autorizzata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la

verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 agosto 2018 (G.U. n. 253 del 30.10.2018) e modificato con D.M. 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15.03.2022).

ALLEGATO *1*

Pittogramma per unità geografica aggiuntiva

Elementi grafici:

Simbolo di posizione con all'interno un grappolo d'uva stilizzato composto da una serie di triangoli.

Colori:

Il simbolo è monocromatico. Il colore deve essere adattato al colore del carattere che identifica il nome della zona oppure a un colore predominante dell'etichetta. Su etichette con sfondo scuro è consentita anche la versione in negativo.

Posizione:

Altezza minima di 4 mm, allineato in alto a destra come da esempio che segue.
In casi particolari, dove l’altezza del carattere risulta piu piccolo di 4 mm oppure nel caso che il simbolo viene inserito in un testo descrittivo, il marchio può essere adattato all’altezza delle lettere maiuscole.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

DENOMINAZIONE/DENOMINAZIONI

Alto Adige o dell'Alto Adige Südtirol Südtiroler

TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:

DOP - Denominazione di origine protetta

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1. Vino

5. Vino spumante di qualità

15. Vino ottenuto da uve appassite

16. Vino di uve stramature

Codice della nomenclatura combinata

- 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
  2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

DESCRIZIONE DEI VINI:

1. "Alto Adige" spumante anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Spuma: fine e persistente

Colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdolini o dorati;

Odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;

Sapore: sapido, fresco, fine e armonico, secco de del tipo "brut nature", "Pas dosè" o "extra brut" o lievemente amabile se del tipo "brut"

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,5

Acidità totale minima (g/l) 5

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

2. “Alto Adige” Spumante Rosé

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Spuma: fine e persistente

Colore: rosato più o meno intenso;

Odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, fine, ampio e composito;

Sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da “brut nature” o “Pas dosè” o dosaggio zero a brut;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50%

Acidità totale minima (g/l) 5

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

3. “Alto Adige” Spumante con menzione di Vitigno Chardonnay o Pinot grigio o Pinot nero o Pinot bianco

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Spuma: fine e persistente;

Colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini;

Odore: fine, delicato, leggermente da lievito;

Sapore: morbido, giustamente pieno; da “brut nature” o “Pas dosè” o dosaggio zero a brut;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50

Acidità totale minima (g/l) 5

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

4. "Alto Adige" Vendemmia tardiva con menzione di vitigno con o senza indicazione della sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Per la produzione dei vini "Alto Adige" / "Südtiroler" Vendemmia tardiva sono consentiti i vitigni: Chardonnay, Kerner, Moscato giallo, Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Sauvignon, Sylvaner, Traminer aromatico, Moscato rosa.

Colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

Odore: gradevole, delicato, caratteristico;

Sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %vol di cui effettivo almeno 7,00 % vol

Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

"Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 7,00

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

5. "Alto Adige" Bianco passito o passito con menzione di uno o due vitigni escluso Moscato rosa con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Possono essere indicati i consentiti vitigni: Chardonnay, Kerner, Moscato giallo, Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Sauvignon, Sylvaner, Traminer aromatico.

Il vino “Alto Adige” / “Südtiroler” bianco passito è composto da Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner da soli o congiuntamente per almeno 80%. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Provincia di Bolzano.

Colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

Odore: gradevole, delicato, caratteristico;

Sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 %vol di cui effettivo almeno 7,00 vol

Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 7,00

Acidità totale minima (g/l)4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

6. “Alto Adige” Bianco, in lingua tedesca “Weiss”, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il vino “Alto Adige” / “Südtiroler” bianco è composto da Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner da soli o congiuntamente per almeno 80%. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Provincia di Bolzano.

Colore: giallo paglierino;

Odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;

Sapore: secco, pieno, aromatico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

7. «Alto Adige» Chardonnay, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo verdognolo;

Odore: delicato, caratteristico, fruttato;

Sapore: sapido, secco, pieno, aromatico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

8. “Alto Adige” Kerner, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

Odore: leggermente aromatico, fine;

Sapore: secco, pieno, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

9. "Alto Adige" Moscato giallo, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino;

Odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;

Sapore: da secco a dolce, aromatico, gradevole;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol di cui effettivo almeno 10% vol

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

"Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

10. "Alto Adige" Müller Thurgau, anche riserva, con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

Odore: delicato, leggermente aromatico;

Sapore: secco, morbido, fruttato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

"Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00;

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

11. “Alto Adige” Pinot Bianco, anche riserva, con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

Odore: gradevole, caratteristico;

Sapore: secco, gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol, con la sottozona Valle Venosta 10,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00, con la sottozona Valle Venosta 10,50%;

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

12. “Alto Adige” Pinot Grigio, con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino;

Odore: non molto spiccato, gradevole;

Sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol; con la sottozona Valle Venosta 11,00%;

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50; con la sottozona Valle Venosta 11,00%;

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

13. “Alto Adige” Riesling, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

Odore: delicato, gradevole, caratteristico;

Sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol; con la sottozona Terlano 11,50 vol.;

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00; con la sottozona Terlano 11,50 vol.;

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

14. “Alto Adige” Riesling italico, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;

Odore: delicato, gradevole;

Sapore: secco, pieno, leggero di corpo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

15. “Alto Adige” Sauvignon, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo tendente al verdognolo;

Odore: gradevole, fruttato;

Sapore: secco, con aroma caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol; con la sottozona Terlano 12,00% e Valle Venosta 11,00% vol.;

Estratto non riduttore minimo: 16,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50; con la sottozona Terlano 12,00% e Valle Venosta 11,00% vol.;

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

16. “Alto Adige” Sylvaner, anche riserva, con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

Odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

Sapore: secco, delicato, fruttato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol; con la sottozona Terlano 11,50% e Valle Isarco 10,50% vol.;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 16,00 g/l;

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00; con la sottozona Terlano 11,50% e Valle Isarco 10,50% vol.;

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

17. “Alto Adige” Traminer Aromatico anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino fino a dorato;

Odore: leggermente aromatico fino a intenso;

Sapore: pieno, gradevolmente aromatico, da secco a abboccato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol di cui effettivo almeno 11,00%

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

18. “Alto Adige” “Valle Isarco” o “Eisacktal” o “Eisacktaler” Veltliner, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo tendente al verdolino;

Odore: vinoso e dal leggero profumo gradevole caratteristico del vitigno;

Sapore: secco, fresco, fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 10,50

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

19. “Alto Adige” Terlano senza menzione di vitigno, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino chiaro;

Odore: caratteristico, fruttato e delicato;

Sapore: secco, giustamente acido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol

Estratto non riduttore minimo: 15,0g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

20. “Alto Adige” Rosso, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: dal rosso rubino al rosso granato;

Odore: gradevole, caratteristico con sentore di frutti rossi;

Sapore: secco, morbido, vellutato, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

"Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

21. "Alto Adige" Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc o Cabernet, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rubino intenso fino a granato carico;

Odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;

Sapore: secco, pieno, lievemente tannico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

"Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

22. “Alto Adige” Lagrein, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rubino intenso fino a granato carico;

Odore: secco, gradevole, tipico della varietà;

Sapore: secco, morbido, vellutato, pieno;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

23. “Alto Adige” Lagrein rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone;

Odore: delicato, gradevole;

Sapore: secco, non molto di corpo, armonico, elegante, fresco;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol

Estratto non riduttore minimo:16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

24. “Alto Adige” Malvasia, con o senza menzione di riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;

Odore: gradevole, profumato;

Sapore: secco, morbido, pieno, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo:18,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

25. “Alto Adige” Merlot, con o senza menzione riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino;

Odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;

Sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol

Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

26. “Alto Adige” Merlot rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosato con riflessi arancioni;

Odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;

Sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol

Estratto non riduttore minimo: 16,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

27. “Alto Adige” Moscato rosa, anche passito o vendemmia tardiva o riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da rosso a rubino chiaro;

Odore: delicato e gradevole;

Sapore: dolce, gradevolmente di moscato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol o 16,00% se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 12,50 o 10,00% se passito

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

28. "Alto Adige" Pinot nero, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rubino con sfumature arancioni se invecchiato;

Odore: etereo, gradevole, caratteristico;

Sapore: secco, morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol, con la sottozona Valle Venosta 11,00%;

Estratto non riduttore minimo: 20,0g/l

"Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50, con la sottozona Valle Venosta 11,00%;

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

29. "Alto Adige" Pinot nero rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosato;

Odore: fruttato, armonico, gradevole;

Sapore: secco, armonico, gradevole;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

"Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

30. “Alto Adige” Schiava, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da rosso rubino chiaro a medio;

Odore: gradevole, fruttato, caratteristico,;

Sapore: secco, morbido, gradevole;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol

Estratto non riduttore minimo: 18,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 10,50

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

Titolo - Nome del prodotto

31. “Alto Adige” Schiava Grigia, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino chiaro fino a medio;

Odore: delicato, gradevole, caratteristico fruttato;

Sapore: secco, morbido, gradevole;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol

Estratto non riduttore minimo: 18,0g/l

"Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

32. "Alto Adige" "Colli di Bolzano o Bozner Leiten, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino da chiaro a medio;

Odore: profumato, caratteristico;

Sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol

Estratto non riduttore minimo: 20,0g/l

"Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

33. "Alto Adige Meranese" o "Alto Adige" ""Meranese di Collina" o "Meranese Burgraviato" o "Meraner" o "Meraner Hügel" o "Meraner Bürgggrafker" con o senza indicazione del vitigno schiava, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;

Odore: caratteristico con leggero profumo

Sapore: secco, armonico, sapido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol

Estratto non riduttore minimo: 18,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

34. “Alto Adige Santa Maddalena” o “S. Maddalena” o “Sankt Magdalener” o “St. Magdalener” anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da rosso rubino a granato intenso;

Odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;

Sapore: secco, pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol

Estratto non riduttore minimo: 20,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

35. “Alto Adige” “Valle Isarco” o “Eisacktal” o “Eisacktaler” “Klausner Leitacher” anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso chiaro fino a rubino;

Odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;

Sapore: secco, leggermente acidulo, di corpo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol

Estratto non riduttore minimo: 18,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00

Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l).

Tutti i vini possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.

1. **Pratiche di vinificazione**

5.1. Pratiche enologiche specifiche

1. Pratica enologica dell’aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale

Descrizione della pratica

Sono consentite le varie tecniche di “arricchimento” delle uve, dei mosti, dei vini ancora in fermentazione e dei vini previste dalla pertinente normativa dell’Unione europea.

2. Pratica enologica del taglio dei mosti e dei vini - Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Descrizione della pratica

Il taglio dei mosti e dei vini consentito dalla pertinente normativa dell’Unione europea nella misura del 15% è ammesso dal disciplinare con mosti e vini, purchè ottenuti da varietà di vite classificate “idonee alla coltivazione” nella provincia autonoma di Bolzano.

L’aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione “Alto Adige” / “Südtiroler” con specificazione della sottozona è consentita solamente con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima sottozona.

E’ consentita la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla produzione delle tipologie bivarietali elencate all’art. 2 del Disciplinare con esclusione delle tipologie monovitigno.

L'aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione "Alto Adige" in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler" con specificazione dell'unità geografica aggiuntiva è consentita se 100% del vino provengono dall'unità geografica aggiuntiva indicata.

3. Elaborazione Spumante

Descrizione della pratica

I vini "Alto Adige"/"Südtiroler" Spumante di qualità devono essere elaborati esclusivamente nella tipologia spumante a fermentazione naturale in bottiglia (metodo classico).

I vini spumanti devono essere affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1 ottobre dell'anno di raccolta della partita piú recente.

4. Elaborazione passito

I vini «Alto Adige» «bianco» in lingua tedesca "Weiss" e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varietà di vite Pinot Bianco o Chardonnay o Pinot Grigio o Riesling o Sauvignon o Traminer Aromatico o Moscato Giallo o Müller Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o Moscato Rosa possono essere elaborati nella tipologia «passito».

I vini «Alto Adige» in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler «passito» con la specificazione di due vitigni e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler con o senza sottozona ottenuti delle uva delle varietà di cui sopra con la specificazione «passito» devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell'uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.

5. Uve parzialmente appassite

Descrizione della pratica

I vini «Alto Adige bianco» in lingua tedesca "Weiss", «Alto Adige Moscato Rosa» e i vini «Alto Adige» in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler monovarietali a bacca bianca possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell'uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come «vendemmia tardiva».

6. Invecchiamento

Descrizione della pratica

I vini Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet, Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein, Alto Adige Merlot-Lagrein, Alto Adige Schiava (e sinonimi), Alto Adige Meranese, Alto Adige S. Maddalena, Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher, Alto Adige Colli di Bolzano e tutti i vini bianchi "Alto Adige" possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia, purchè presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

Il vino spumante «Alto Adige spumante» senza indicazione di vitigno ad eccezione dello spumante «Alto Adige» «rosè» può essere destinato a «riserva» se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia della partita più recente

5.2. Rese massime

1. "Alto Adige" / "Südtiroler" Bianco /Weiss

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

2. "Alto Adige" / "Südtiroler" Chardonnay

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

3. "Alto Adige" / "Südtiroler" Chardonnay con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

4. "Alto Adige" / Chardonnay Spumante

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

5. "Alto Adige" / "Südtiroler" Kerner

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

6. "Alto Adige" / "Südtiroler" Kerner con indicazione della menzione geografica

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

7. "Alto Adige" / "Südtiroler" Moscato giallo

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

8. "Alto Adige" / "Südtiroler" Moscato giallo con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

7.500 Chilogrammi di uve per ettaro

9. "Alto Adige" / "Südtiroler" Müller Thurgau

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

10. "Alto Adige" / "Südtiroler" Müller Thurgau con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

11. "Alto Adige" / "Südtiroler" Pinot Bianco

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

12. “Alto Adige” / “Südtiroler” Pinot Bianco con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

13. “Alto Adige” / “Südtiroler” Pinot Bianco Spumante

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

14. “Alto Adige” / “Südtiroler” Pinot grigio

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

15. “Alto Adige” / “Südtiroler” Pinot grigio con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

16. “Alto Adige” / “Südtiroler” Pinot grigio Spumante

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

17. “Alto Adige” / “Südtiroler” Riesling

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

18. “Alto Adige” / “Südtiroler” Riesling indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

19. “Alto Adige” / “Südtiroler” Riesling Italico

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

20. “Alto Adige” / “Südtiroler” Riesling Italico con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

21. “Alto Adige” / “Südtiroler” Sauvignon

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

22. “Alto Adige” / “Südtiroler” Sauvignon con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

23. “Alto Adige” / “Südtiroler” Sylvaner

13.000 - Chilogrammi di uve per ettaro

24. “Alto Adige” / “Südtiroler” Sylvaner con indicazione della vigna

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

25. “Alto Adige” / “Südtiroler” Traminer aromatico

12000 Chilogrammi di uve per ettaro

26. “Alto Adige” / “Südtiroler” Traminer aromatico con indicazione geografica aggiuntiva

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

27. “Alto Adige” / “Südtiroler” Rosso / Rot

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

28. “Alto Adige” / “Südtiroler” Cabernet

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

29. “Alto Adige” / “Südtiroler” Cabernet con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

8.300 Chilogrammi di uve per ettaro

30. “Alto Adige” / “Südtiroler” Lagrein

14.000 Chilogrammi di uve per ettaro

31. “Alto Adige” / “Südtiroler” Lagrein con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

32. “Alto Adige” / “Südtiroler” Lagrein Rosato /Lagrein Kretzer

14.000 Chilogrammi di uve per ettaro

33. “Alto Adige” / “Südtiroler” Lagrein Rosato / Lagrein Kretzer con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

34. “Alto Adige” / “Südtiroler” Malvasia

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

35. “Alto Adige” / “Südtiroler” Merlot e “Alto Adige” / “Südtiroler” Merlot Rosato

13000 Chilogrammi di uve per ettaro

36. “Alto Adige” / “Südtiroler” Merlot e “Alto Adige” / “Südtiroler” Merlot Rosato con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9800 Chilogrammi di uve per ettaro

37. “Alto Adige” / “Südtiroler” Moscato Rosa

6.000 Chilogrammi di uve per ettaro

38. “Alto Adige” / “Südtiroler” Pinot nero e “Alto Adige” / “Südtiroler” Pinot nero Rosato

12000 Chilogrammi di uve per ettaro

39. “Alto Adige” / “Südtiroler” Pinot Nero e “Alto Adige” / “Südtiroler” Pinot nero Rosato con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

40. “Alto Adige” / “Südtiroler” Pinot Nero Spumante

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

41. “Alto Adige” / “Südtiroler” Schiava

14.000 Chilogrammi di uve per ettaro

42. “Alto Adige” / “Südtiroler” Schiava con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

43. “Alto Adige” / “Südtiroler” Schiava grigia

14.000 Chilogrammi di uve per ettaro

44. “Alto Adige” / “Südtiroler” Schiava grigia con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

45. “Alto Adige Colli di Bolzano” / “Südtiroler Bozner Leiten”

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

46. “Alto Adige Meranese di Collina” / “Südtiroler Meraner Hügel” o sinonimi

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

47. “Alto Adige Meranese di Collina” / “Südtiroler Meraner Hügel” o sinonimi con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

48. “Alto Adige Santa Maddalena” / “Südtiroler St. Magdalener” o sinonimi

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

49. “Alto Adige Santa Maddalena” / “Südtiroler St. Magdalener” con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

50. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner”

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

51. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner” con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.400 Chilogrammi di uve per ettaro

52. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner” Chardonnay

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

53. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner” Chardonnay con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

54. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner” Müller Thurgau

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

55. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner” Pinot Bianco

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

56. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner” Pinot Bianco con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

57. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner” Pinot Grigio

12500 Chilogrammi di uve per ettaro

58. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner” Riesling

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

59. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner” Riesling Italico

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

60. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner” Sauvignon

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

61. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner” Sauvignon con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

62. “Alto Adige Terlano” / “Südtiroler Terlaner” Sylvaner

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

63. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Kerner

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

64. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Kerner con indicazione della vigna

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

65. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Müller Thurgau

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

66. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Müller Thurgau con indicazione della vigna

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

67. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Pinot Grigio

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

68. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Pinot Grigio con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

69. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Riesling

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

70. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Riesling con indicazione della menzione geografica aggiuntiva della vigna

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

71. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Sylvaner

12500 Chilogrammi di uve per ettaro

72. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Sylvaner con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

73. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Traminer Aromatico

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

74. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Veltliner

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

75. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Veltliner con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

76. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Pinot Bianco

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

77. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Chardonnay

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

78. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Sauvignon

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

79. “Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Bianco o Weiss

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

80. Alto Adige Valle Isarco” / “Südtiroler Eisacktaler” Klausner Leitacher

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

81. “Alto Adige Valle Venosta” / “Südtiroler Vinschgau” Chardonnay

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

82. “Alto Adige Valle Venosta” / “Südtiroler Vinschgau” Kerner

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

83. “Alto Adige Valle Venosta” / “Südtiroler Vinschgau” Müller Thurgau

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

84. “Alto Adige Valle Venosta” / “Südtiroler Vinschgau” Pinot Bianco

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

85. “Alto Adige Valle Venosta” / “Südtiroler Vinschgau” Pinot Bianco con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

86. “Alto Adige Valle Venosta” / “Südtiroler Vinschgau” Pinot Grigio

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

87. “Alto Adige Valle Venosta” / “Südtiroler Vinschgau” Riesling

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

88. “Alto Adige Valle Venosta” / “Südtiroler Vinschgau” Riesling con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

89. “Alto Adige Valle Venosta” / “Südtiroler Vinschgau” Sauvignon

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

90. “Alto Adige Valle Venosta” / “Südtiroler Vinschgau” Traminer aromatico

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

91. “Alto Adige Valle Venosta” / “Südtiroler Vinschgau” Pinot Nero

8000 Chilogrammi di uve per ettaro

92. “Alto Adige Valle Venosta” / “Südtiroler Vinschgau” Schiava

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

2. ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

Descrizione sintetica della zona geografica delimitata

I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni dei vini DO.

“Alto Adige” / “Südtiroler”

La zona idonea comprende:

• il territorio viticolo dei comuni di: Aldino, Andriano, Appiano, Barbiano, Bolzano,Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie', Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Trodena, Vadena,

• in parte il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelbello-Ciardes, Castelrotto Chiusa, Funes, Laces, Laion, Naturno, Naz-Sciaves Parcines, Silandro, Velturno, Villandro e Varna come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Colli di Bolzano”: le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Meranese” o “Meranese Burgraviato”: le uve destinate alla produzione del vino “Meranese” devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “S. Maddalena”: la zona di produzione del vino “S. Maddalena” comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: S. Maddalena, S. Giustina, Laitago (Coste), S. Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), S. Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Terlano”: la zona di produzione dei vini “Terlano” comprende il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste

dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di Gargazzone, S. Genesio, Meltina, Postal, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro come delimitata nel disciplinare allegato.

"Alto Adige" sottozona "Valle Isarco": le uve destinate alla produzione dei vini "Valle Isarco" devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna come delimitata nel disciplinare allegato.

"Alto Adige" sottozona "Valle Venosta": le uve destinate alla produzione del vino "Valle Venosta" devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto o in parte le zone vocate nei comuni Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro come delimitata nel disciplinare allegato.

3. **VARIETÀ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO**

Varietà idonee alla coltivazione:

Cabernet Franc o Cabernet N

Cabernet Sauvignon o Cabernet N

Chardonnay B

Kerner B

Lagrein N

Malvasia N

Merlot N

Moscato giallo B

Moscato rosa N

Müller Thurgau B

Pinot bianco B

Pinot grigio G

Pinot nero N

Riesling (Riesling Renano) B

Riesling italico B

Sauvignon B

Schiava N

Schiava gentile N

Schiava grigia N

Schiava grossa N

Sylvaner (Silvaner verde) B

Traminer aromatico RS

Veltliner B

4. **Descrizione del legame/dei legami**

Alto Adige con o senza sottozona

I vini Alto Adige si contraddistinguono qualitativamente soprattutto per i loro spiccati aromi primari I vini bianchi coltivati nelle zone poste in altitudine (oltre 300 – 400 m) spiccono per la loro freschezza dovuta a un tenore di acidità contenuta. Data l'ottima insolazione i vini si presentano contemporaneamente fruttati ma allo stesso tempo con buona struttura. I vini rossi prodotti per di più sotto le 400 m s.l.m. approfittano delle condizioni di più alte temperature ottenendo vini corposi con tannini morbidi.

5. **Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)**

Ulteriori condizioni (indicare obbligatoriamente "si" o "no")

Si

1. "Alto Adige"/"Südtiroler" con o senza sottozona con indicazione Riserva

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale - Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I Vini "Alto Adige"/"Südtiroler" con o senza sottozona (ad eccezione i vini rosati) possono essere destinati a "riserva" con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia, purchè presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%

2. "Alto Adige"/"Südtiroler" Spumante con indicazione Riserva

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale - Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I Vini "Alto Adige"/"Südtiroler" Spumante possono essere destinati a "riserva" con un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia della partita più recente.

3. "Alto Adige"/ "Südtiroler" con indicazione di una delle unità geografiche aggiuntive:

Aldein-Aich, Altenburg, Barleit, Eppan Berg, Eppan Berg-Schulthaus, Brenntal, Brixner, Buchholz, Dorf, Eggen, Entiklar, Feld, Frag, Fraunriegl, Freiberg, Furggl, Giatl, Girlan, Girlan-Gschleier, Glen, Graun, Griesfeld, Gries, Gries-Moritzing, Huberfeld, Kalditsch, Kampenn,

Kampill, Karneid, Kastelbeller, Kastelbell-Juvaler, Kiechelberg, Klaus, Kreit, Kreuth, Kreuzweg, Küchelberg, Labers, Lehen, Leitach, Maderneid, Margreid-Leiten, Mazon, Mezzan, Milla, Missian, Montiggl, Nafen, Naturnser, Pardell, Partschinser, Paulsner Feld, Penon, Penon-Hofstatt, Penon-Kofl, Pinzon, Pinzon-Gebach, Planitzing, Plantadisch, Plon, Prazöll, Punggl, Putznai, Rain, Rentsch, Ritten, Rosengarten, Rungg, Salurn-Pfatten, Sauders, Schrambach, Siebeneich, Sirmian, Söll, St. Anna, St. Jacob, St. Josef, St. Justina, St. Nikolaus, St. Peter, Steinacker, Tirol, Tramin-Plon, Tramin-Rungg, Tramin-St. Jacob, Tramin-Söll, Unterfennberg-Hofstatt, Vetzaner, Vorberg, Wadleith

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale - Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Le uve per produrre i vini con la unità geografica aggiuntiva devono provenire dalla zona geografica specificatamente delimitata.

Le unità geografiche aggiuntive possono essere accompagnate anche dalla menzione “Vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale.

La delimitazione fa parte integrante del disciplinare ed è stata fatta da esperti locali e enologi sul territorio. Nella fase della delimitazione sono stati rispettai i seguenti fattori: geologia, microclima, morfologia, qualità dei vini.

In etichettatura l’uso dell’unità geografica aggiuntiva deve essere accompagnato dal pittogramma come descritto nell’ Allegato 1 del Disciplinare.

Nella designazione e presentazione dei vini “Alto Adige” in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler” le menzioni tradizionali riserva e/o classico e/o le unità geografiche aggiuntive e/o la menzione vigna e/o devono essere riportate nell’etichettatura dove risultano tutte le indicazioni obbligatorie. Dette menzioni devono essere riportate immediatamente sotto la denominazione “Alto Adige” in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler” accompagnata o no dalla sottozona e dal vitigno.

4. Etichettatura in caso di due o più varietà di vite

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale - Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:

a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;

b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;

c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

5. Annata

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale - Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Fatta eccezione per i vini spumanti senza l'indicazione del millesimo, per tutte le altre tipologie di vini, è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

6. Menzione vigna

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale - Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler"di cui all'art.1 può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi della normativa vigente.

L'indicazione della vigna è cumulabile con le indicazioni delle sottozone e delle unità geografiche aggiuntive a condizione che siano rispettate le norme previste dal presente disciplinare in riguardo a dette menzioni.

7. "Alto Adige" / "Südtiroler" confezionamento

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare: Altri Requisiti

Descrizione della condizione

Tutti i Vini "Alto Adige" / "Südtiroler" devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale da 0,375 litri o da 0,750 litri e rispettivi multipli o di capacità nominale di 0,5 l non del tipo "uni" o di capacità nominale di 5 l.

8. Scelta vendemmiale

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale - Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte allo schedario viticolo dei vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler" è consentita la scelta vendemmiale e l'eventuale successiva scelta di cantina a favore delle denominazioni di origine controllate o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la provincia di Bolzano ai sensi della normativa vigente.

24A05379

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2024.

Aggiornamento del piano degli indicatori delle regioni e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il comma 3-*ter*, dell'art. 14, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei programmi che individua anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi).

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2023 che, con riferimento all'art. 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve avvenire solo a titolo di cassa, e del comma 2, nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede: «All'art. 16, comma 6-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, le parole: "rendiconto 2023" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto 2024" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

Ravvisata la necessità di aggiornare gli allegati 9, 10, 12, 14 e 17 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio dei fabbisogni *standard* di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province, attraverso l'inserimento nella missione di bilancio n. 12 di un programma dedicato agli «Interventi per asili nido»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 17 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 8.2, le lettere *i)* e i-*bis*) sono sostituite dalle seguenti: «*i)* dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali predisposto secondo le disposizioni normative vigenti; i-*bis*) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma triennale di forniture e servizi predisposto secondo le disposizioni normative vigenti;»;

b) al paragrafo 8.2., le parole «La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che sono ricompresi nella SeO del DUP» sono sostituite dalle seguenti «La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali predisposti secondo le disposizioni normative vigenti, che sono ricompresi nella SeO del DUP. Con riferimento ai lavori da realizzare tramite forme di partenariato pubblico-privato, il programma triennale dei lavori pubblici dà atto dell'adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche»;

c) al paragrafo 8.2., le parole «Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007» sono sostituite dalle seguenti «Si fa riferimento, ad esempio, al programma triennale degli acquisti di beni e servizi»;

d) al paragrafo 8.2., le parole «In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'art. 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato *open data* presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma".» sono sostituite dalle seguenti «In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'art. 5, comma 5, dell'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36 del 2023, concernente Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato *open data* presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma".»;

e) al paragrafo 8.4., sono eliminate le parole «*g)* al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;», le parole «, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione» e le parole «*d)* piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007»;

f) al paragrafo 8.4., le parole «*c)* programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti «*c)* programma triennale degli acquisti di beni e servizi, regolato dall'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36 del 2023, concernente Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione»;

g) al paragrafo 9.5., le parole «21 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti «37 del decreto legislativo n. 36 del 2023»;

h) al paragrafo 9.10 le seguenti parole sono eliminate «Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie.»;

i) al paragrafo 12., le parole «2, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti «224, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023»;

j) al paragrafo 13.1. dopo le parole «*c)* il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;» sono inserite le seguenti:

gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti con l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato (art. 175, comma 7, ultimo capoverso del decreto legislativo n. 36 del 2023).»;

k) al paragrafo 13.4 le parole «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se negativo, tra le attività finanziarie – equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie)» sono sostituite dalle seguenti «Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo è considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le regioni e VF/1 per gli enti locali»;

l) al paragrafo 13.4 sono eliminate le seguenti parole «Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.»;

m) al paragrafo 13.4, dopo le parole «e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.» sono inserite le seguenti «Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo, l'equilibrio di bilancio di parte corrente è determinato al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie.»;

n) al paragrafo 13.4, dopo le parole «l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto» sono inserite le seguenti «, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo»;

o) al paragrafo 13.4, le parole «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se positivo, tra le attività finanziarie – equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie)» sono sostituite dalle seguenti «Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo è considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le regioni e VF/1 per gli enti locali»;

p) al paragrafo 13.4, dopo le parole «delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.» sono inserite le seguenti «Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo, l'equilibrio di bilancio in c/capitale è determinato al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie.»;

q) al paragrafo 13.4, dopo le parole «l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto» sono inserite le seguenti «, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo»;

r) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, le parole «Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi»;

s) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le parole «*g)* Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2, comma 594, legge n. 244/2007)»;

t) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le parole «L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito/ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? Se si, specificare:»;

u) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, le parole «Programma di forniture e servizi» sono sostituite dalle seguenti «Programma triennale degli acquisti di beni e servizi»;

v) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le parole: «*G)* PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art. 2, comma 594, legge n. 244/2007) (Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)».

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo la lettera *h)* che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 e le lettere da *k)* a *q)* che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 con riferimento al rendiconto 2025.

Art. 2.

Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 3.11, le parole «(DUP e Piano delle opere pubbliche)» sono sostituite dalle seguenti «(Sezione strategica del DUP);

b) al paragrafo 3.20-*bis* sono eliminate le seguenti parole e la relativa nota «, salvo l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle risorse del 'Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali' di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570"». Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio «L'art. 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-*bis* necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci»;

c) al paragrafo 3.20-*bis* le parole «non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al paragrafo 5.2, le parole «Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'art. 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'art. 113, comma 2 e seguenti," sono sostituite dalle seguenti "Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno a valere degli stanziamenti riguardanti i lavori, servizi e forniture formalmente destinati alle funzioni tecniche ai sensi del richiamato art. 45, comma 3 e seguenti è registrato a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell'entrata di pari importo al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale. La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell'obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata sopra indicato, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal richiamato art. 45, comma 5, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e alle altre finalità previste dai successivi commi 6 e 7 che, a seguito della formale destinazione delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto del richiamato art. 45, comma 2 e seguenti,»;

e) alla fine del paragrafo 5.2 sono inserite le seguenti parole: «*j)* per le operazioni di partenariato pubblico privato che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati sono imputati agli esercizi di esigibilità della spesa previsti dai relativi contratti o convenzioni. In assenza delle caratteristiche sopra richiamate, l'acquisizione dell'opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito ad esso connesso del locatario o cedente è registrata nelle scritture contabili per l'intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 al 3.20, il 3.21 e il 3.25. Conseguentemente, lo stato di avanzamento di realizzazione dell'opera e il relativo debito sono iscritti nello stato patrimoniale.»;

f) i paragrafi 5.3.12 e 5.3.13 e le relative note sono eliminati e il paragrafo 5.3.14 è sostituito dal seguente:

«5.3.14 La registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici

La spesa per la realizzazione di lavori pubblici è registrata seguendo le modalità di seguito indicate.

I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono iscritti in bilancio senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici. Le relative spese, comprese quelle riguardanti la progettazione interna, sono registrate in bilancio imputandole al titolo I o al titolo II della spesa, secondo la natura economica delle stesse.

La capitalizzazione di tali spese non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. È effettuata solo attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale.

Anche i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, da realizzare mediante affidamenti a terzi, sono iscritti nel titolo II della spesa del bilancio di previsione senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro, consente l'iscrizione nel titolo II della spesa del bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare attraverso l'affidamento a terzi, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.

Le spese per la progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni sono imputate agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.".

La spesa riguardante la progettazione effettuata prima dell'inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce è registrata con il codice U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto.

Affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della programmazione e della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente).

Nei casi in cui la copertura delle spese per la realizzazione di lavori pubblici imputate al titolo II del bilancio risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità.

Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all'esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.

Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa individuato dalla decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione o la realizzazione dell'intervento. Nei casi in cui l'avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, ad esempio nei casi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL.

Nei casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione.

I principi contabili riguardanti la registrazione contabile dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:

a) la firma della convenzione o dell'accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti, la stipula e l'esecuzione di contratti per conto di un'altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l'amministrazione o ente destinatario dell'opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell'opera;

b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell'opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l'amministrazione o ente destinatario dell'opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;

c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto dell'amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria. Nel caso di accordi quadro, gli impegni sono registrati in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi dell'accordo con imputazione agli esercizi in cui la spesa è esigibile.»;

g) il paragrafo 5.4.8 e la relativa nota sono eliminati e il paragrafo 5.4.9 è sostituito dal seguente:

«5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione degli investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici;

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;

d) in assenza di impegni di cui alla lettera *c)*, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;

nell'esercizio in cui è stato verificato il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento;

nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;

nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata.

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per procedura formalmente attivata si intende:

a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;

b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all'art. 81, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'art. 89 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023.;

c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.»;

h) al paragrafo 5.4.10 è eliminata la relativa nota e dopo le parole «A seguito della stipula del contratto di appalto» sono inserite le seguenti «e nei casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nei quali l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione»;

i) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 2, le parole «Al riguardo, la progettazione preliminare» sono sostituite dalle seguenti «A tal fine, il bilancio di previsione»;

j) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 2, le parole "*b)* l'anno t sarà dedicato alla progettazione definitiva" sono sostituite dalle seguenti "*b)* l'anno t sarà dedicato alla realizzazione del progetto di fattibilità e del progetto esecutivo";

k) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 2, le parole "2) a seguito della firma del contratto riguardante" sono sostituite dalle seguenti "2) a seguito della firma dei contratti riguardanti";

l) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/a, le seguenti parole «In sede di programmazione l'ente (A) ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente (B) che provvederà all'esecuzione dell'opera. L'ente (A) intende finanziare l'opera con i proventi derivanti dall'alienazione di un proprio immobile. Attraverso la nota n. XX dell'esercizio t-1 l'ente (A) comunica all'ente (B) la decisione di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B). Nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) trasmette all'ente (A) il programma preliminare dei lavori, il quale prevede che:" sono sostituite dalle seguenti "In sede di programmazione l'ente (A) ha deciso di finanziare la realizzazione di una scuola per una spesa complessiva di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente (B) che provvederà

all'esecuzione dell'opera. L'ente (A) intende finanziare l'opera con i proventi derivanti dall'alienazione di un proprio immobile. L'ente (A) stanzia in bilancio la spesa di 400 per la realizzazione della scuola. Attraverso la nota n. XX dell'esercizio t-1 l'ente (A) comunica all'ente (B) la decisione di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B) previa approvazione del relativo progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) inserisce, con apposite variazioni, la realizzazione della scuola nel proprio programma triennale dei lavori pubblici e nel proprio bilancio di previsione, con oneri a carico dell'ente (A) salvo la spesa per il progetto di fattibilità tecnico-economica che è finanziata con risorse proprie. Sempre nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) realizza e verifica il progetto di fattibilità tecnico-economica corredato dal cronoprogramma e lo trasmette all'ente (A). Il progetto prevede che:»;

m) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/a, le parole «*b)* l'anno t sarà dedicato alla progettazione definitiva e esecutiva dell'opera» sono sostituite dalle seguenti «*b)* l'anno t sarà dedicato alla progettazione esecutiva dell'opera»;

n) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/a, le seguenti parole sono eliminate «A seguito della approvazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell'esercizio t-1 l'Ente (B) invia all'ente (A) il progetto di fattibilità tecnica ed economica corredato dal cronoprogramma»;

o) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/a, le parole «Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, entrambi gli enti inseriscono nei propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2» sono sostituite dalle seguenti «Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, entrambi gli enti approvano i propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2»;

p) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/a, le parole «Sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dall'Ente (A), l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e esecutiva» sono sostituite dalle seguenti «Sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dall'Ente (A), l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva»;

q) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/b, le parole «In sede di programmazione la regione ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente locale (B) che provvederà all'esecuzione dell'opera. La regione approva una legge in cui si autorizza la spesa pluriennale anche oltre il triennio considerato nel bilancio di previsione, prevedendone adeguata copertura finanziaria. Ad esempio, la copertura finanziaria può essere costituita dai proventi derivanti dalla dismissione di immobili di proprietà della regione. Attraverso la nota n. XX del t-1 la regione comunica all'ente B il programma di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B). L'ente (B) trasmette alla regione il programma preliminare dell'opera, il quale prevede che: *d)* la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t, *e)* l'anno t sarà dedicato alla progettazione definitiva e esecutiva dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento, con una spesa complessiva di 100; *f)* la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sarà pari a 100.» sono sostituite dalle seguenti «In sede di programmazione la regione ha deciso di finanziare la realizzazione di una scuola per una spesa complessiva di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente locale (B) che provvederà all'esecuzione dell'opera. La regione approva una legge in cui si autorizza la spesa pluriennale anche oltre il triennio considerato nel bilancio di previsione, prevedendone adeguata copertura finanziaria. Ad esempio, la copertura finanziaria può essere costituita dai proventi derivanti dalla dismissione di immobili di proprietà della regione. Attraverso la nota n. XX del t-1 la regione comunica all'ente B il programma di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B) previa approvazione del relativo progetto di fattibilità tecnico economico. L'ente (B) inserisce, con apposite variazioni, la realizzazione della scuola nel proprio programma triennale dei lavori pubblici e nel proprio bilancio di previsione, con oneri a carico dell'ente (A) salvo la spesa per il progetto di fattibilità tecnico-economica che è finanziata con risorse proprie. Sempre nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) trasmette alla regione il progetto di fattibilità tecnico-economica corredato dal cronoprogramma, il quale prevede che: *a)* la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t, *b)* l'anno t sarà dedicato alla progettazione esecutiva dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento , con una spesa complessiva di 100; *c)* la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sarà pari a 100.»;

r) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/b, le parole «La spesa per il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stanziata» sono sostituite dalle seguenti «La spesa per il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finanziata»;

s) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/b, le parole «Raggiunto l'accordo di massima sulla realizzazione della scuola, sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, entrambi gli enti inseriscono nei propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2 gli stanziamenti necessari» sono sostituite dalle seguenti «Raggiunto l'accordo di massima sulla realizzazione della scuola, sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, entrambi gli enti approvano i propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2 con gli stanziamenti necessari»;

t) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/b, le parole «Acquisita la delibera della regione, sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dalla regione, l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione

definitiva e esecutiva e, successivamente, per l'affidamento dell'appalto» sono sostituite dalle seguenti «Acquisita la delibera della regione, sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dalla regione, l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e, successivamente, per l'affidamento dell'appalto».

Art. 3.

Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria

1. Al principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 3, le parole «- gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario euro 3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)" che non determinano la formazione di ricavi, e la liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che non determina la formazione di costi» sono sostituite dalle seguenti «gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario euro 3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti il personale (art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023)" che non determinano la formazione di ricavi, e la liquidazione degli impegni correlati a tali entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici, che non determinano la formazione di costi»;

b) la nota n. 15 è sostituita dalla seguente «Si fa riferimento alla validazione di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023»;

c) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 22, il codice del piano dei conti attribuito al conto «Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari», ovunque ricorra è sostituito dal seguente: «2.4.7.03.03.01.001»;

d) alla fine dell'appendice tecnica, dopo l'esempio n. 23/2 è inserito l'esempio 23/3 di seguito riportato:

«3) Esempio 23/3 (scritture di una Regione)

Nel corso dell'esercizio, una regione a statuto ordinario rileva i movimenti di tesoreria utilizzando i conti 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità". Alla fine dell'esercizio i due conti presentano saldi "dare", rispettivamente, di euro 322.815.000 ed euro 299.350.000.

In seguito alla chiusura dell'esercizio contabile, il tesoriere dell'ente trasmette gli estratti conti dai quali risulta la seguente situazione dei saldi di tesoreria alla data del 31 dicembre:

a) Saldi, al 31 dicembre, relativi alla gestione ordinaria dell'ente:

CONTO DI T.U. (Banca d'Italia)	SALDO al 30/12 conto di T.U. presso Banca d'Italia	324.500.000,00 €
	Versamenti ricevuti direttamente in T.U. al 31/12 non ancora rilevati dall'Istituto Tesoriere	500.000,00 €
	SALDO CONTO DI T.U. PRESSO BANCA D'ITALIA AL 31/12 (A)	**325.000.000,00 €**

CONTO ORDINARIO (Istituto Tesoriere)	Riscossioni effettuate al 31/12 non ancora contabilizzate sul conto di T.U.	2.350.000,00 €
	Pagamenti eseguiti al 31/12 non ancora contabilizzati sul conto di T.U.	4.035.000,00 €
	SALDO PRESSO L'ISTITUTO TESORIERE AL 31/12 (B)	**-1.685.000,00 €**

b) Saldi, al 31 dicembre, relativi alla gestione sanitaria dell'ente:

CONTO DI T.U. (Banca d'Italia) G.S.A.	SALDO al 30/12 conto di T.U. presso Banca d'Italia	304.400.000,00 €
	Versamenti ricevuti direttamente in T.U. al 31/12 non ancora rilevati dall'Istituto Tesoriere	650.000,00 €
	SALDO CONTO DI T.U. PRESSO BANCA D'ITALIA AL 31/12 (A)	**305.050.000,00 €**

CONTO ORDINARIO (Istituto Tesoriere) G.S.A.	Riscossioni effettuate al 31/12 non ancora contabilizzate sul conto di T.U.	1.325.000,00 €
	Pagamenti eseguiti al 31/12 non ancora contabilizzati sul conto di T.U.	6.375.000,00 €
	SALDO PRESSO L'ISTITUTO TESORIERE AL 31/12 (B)	**-5.050.000,00 €**

Ai fini dell'operazione di riconciliazione, alla data del 31 dicembre, dei dati contabili dell'ente con i dati di Tesoreria:

si considerano i saldi negativi rilevati sui conti correnti bancari accesi presso l'istituto tesoriere che comprendono i pagamenti effettuati dal tesoriere a valere delle giacenze presso il conto di testo unico non considerati nel saldo del conto di testo unico al 31/12 che costituiscono "anticipazioni tecniche" concesse dall'istituto tesoriere per consentire il pagamento delle spese ordinate dall'ente, regolabili sul conto di testo unico solo nell'esercizio successivo;

si ridetermina il saldo del conto di testo unico presso la Banca d'Italia escludendo i versamenti ricevuti direttamente su tale conto e non ancora rilevati dall'istituto tesoriere alla data del 31 dicembre. Tali versamenti sono contabilizzati dall'ente nell'esercizio successivo, a seguito della comunicazione del tesoriere dei "sospesi di entrata" ricevuta dopo la data del 31 dicembre.

Per i suddetti motivi i dati contabili dell'ente e i saldi comunicati dal tesoriere sono riconciliati nel modo seguente:

Riconciliazione Contabilità Ente - Conto del Tesoriere
Gestione Ordinaria

SALDO CONTO DI T.U. al 31/12	325.000.000,00 €
- Versamenti ricevuti direttamente in T.U. al 31/12 non ancora rilevati dall'Istituto Tesoriere	-500.000,00 €
SALDO CONTO DI T.U. al 31/12 "RIDETERMINATO"	***324.500.000,00 €***
SALDO PRESSO L'ISTITUTO TESORIERE AL 31/12 (Anticipazioni Tecniche)	***-1.685.000,00 €***
SALDO COMPLESSIVO "RICONCILIATO"	**322.815.000,00 €**
Conto 1.3.4.01.01.01.001 "Istituto tesoriere"	**322.815.000,00 €**

Riconciliazione Contabilità Ente - Conto del Tesoriere
Gestione Sanitaria

SALDO CONTO DI T.U. al 30/12	305.050.000,00 €
- Versamenti ricevuti direttamente in T.U. al 31/12 non ancora rilevati dall'Istituto Tesoriere	-650.000,00 €
SALDO CONTO DI T.U. al 31/12 "RIDETERMINATO"	***304.400.000,00 €***
SALDO PRESSO L'ISTITUTO TESORIERE AL 31/12 (Anticipazioni Tecniche)	***-5.050.000,00 €***
SALDO COMPLESSIVO "RICONCILIATO"	**299.350.000,00 €**
Conto 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla Sanità"	**299.350.000,00 €**

Per quanto sopra illustrato, al fine di rappresentare correttamente le giacenze di cassa nelle rispettive voci del conto di Tesoreria nello Stato patrimoniale 1-a) Istituto tesoriere e 1-b) presso Banca d'Italia nell'ambito delle scritture di fine anno l'ente procede alle seguenti registrazioni.

1.3.4.01.03.01.001	1.3.4.01.01.01.001	Conto di TU presso Banca d'Italia	a	Istituto tesoriere/cassiere		324.500.000
1.3.4.01.03.01.002	1.3.4.01.01.01.003	Conto di TU presso Banca d'Italia destinato alla sanità	a	Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità i		304.400.000

In esito alle suindicate scritture i saldi contabili dei conti dell'ente saranno i seguenti:

conto 1.3.4.01.01.01.001 "Istituto tesoriere" = - 1.685.000;

conto 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità" = - 5.050.000;

che confluiranno nell'Attivo dello stato patrimoniale alla voce IV – 1-a) istituto tesoriere che presenterà valore finale negativo di - 6.735.000. Tale valore negativo rappresenta "l'anticipazione tecnica" erogata dal tesoriere a valere delle disponibilità giacenti nei conti di testo unico presso la Banca d'Italia;

conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di testo unico presso Banca d'Italia" = 324.500.000;

conto 1.3.4.01.03.01.002 "Conto di testo unico presso Banca d'Italia destinato alla Sanità" = 304.400.000;

che confluiranno nell'Attivo dello stato patrimoniale alla voce IV – 1-b) presso Banca d'Italia che presenterà valore finale positivo di 628.900.000.

Al 1° gennaio dell'anno successivo l'ente provvederà a riaccreditare le risorse nei conti 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità" eseguendo le scritture contabili inverse a quelle sopra rappresentate.».

Art. 4.

Allegato 9 – Schema di bilancio di previsione

1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente «SPESE», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

b) al prospetto concernente «SPESE», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

c) il prospetto concernente gli «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;

d) all'allegato *b)* «COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

e) all'allegato *b)* «COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N, DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO» nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

f) all'allegato *e)* «UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

g) all'allegato *e)* «UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

h) all'allegato *f)* «SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

i) all'allegato *f)* «SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 5.

Allegato 10 – Schema di rendiconto

1. Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente «SPESE», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

b) al prospetto concernente «SPESE», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

c) il prospetto concernente gli «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2;

d) il prospetto concernente il «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 3;

e) all'allegato *b)* «COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N, DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

f) all'allegato *e)* «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

g) all'allegato *e)* «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

h) all'allegato *e)* «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

i) all'allegato *e)* «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

j) all'allegato *e)* «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI – PAGAMENTI C/RESIDUI», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

k) all'allegato *e)* «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI – PAGAMENTI C/RESIDUI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

l) all'allegato *e)* «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPEGNI», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

m) all'allegato *e)* «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MA-

CROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPEGNI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

n) all'allegato *e)* «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

o) all'allegato *e)* «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

p) all'allegato *e)* «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

q) all'allegato *e)* «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

r) all'allegato *i)* «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RIPARTIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

s) all'allegato *i)* «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RIPARTIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

t) all'allegato *j)* «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

u) all'allegato *j)* «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

v) all'allegato *k)* «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

w) all'allegato *k)* «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2026, salvo le lettere *c)* e *d)* che si applicano a decorrere dal rendiconto 2025.

Art. 6.

Allegato 12 – Documento tecnico di accompagnamento e PEG

1. Allo schema degli allegati al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e al PEG degli enti locali di cui all'allegato 12 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'allegato 12/3 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

b) all'allegato 12/3 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

c) all'allegato 12/4 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

d) all'allegato 12/4 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido».

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 7.

Allegato 14 – Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa

1. Nella parte prima dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo prospetto riguardante l'elenco delle missioni e dei programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonché dei rispettivi codici di riferimento, le parole «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido» sono sostituite dalle seguenti «Interventi per l'infanzia e i minori»;

b) al primo prospetto riguardante l'elenco delle missioni e dei programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonché dei rispettivi codici di riferimento, dopo la riga

1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le regioni)

è inserita la seguente riga:

1211	Programma	11	Interventi per asili nido

2. Nella parte seconda dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione del Programma 01 della Missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

b) nella descrizione del Programma 01 della Missione 12, sono eliminate le parole «per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati,»;

c) alla fine della descrizione del Programma 01 della Missione 12 sono inserite le seguenti parole «Non comprende le spese per l'infanzia ricomprese nel programma "Interventi per asili nido" della medesima missione.»;

d) alla fine della Missione 12 è inserito il programma 11, valorizzando come segue le relative voci:

codice missione: 12;

codice programma: 11;

denominazione: interventi per asili nido;

descrizione: comprende le spese per l'erogazione del servizio di asilo nido e per le convenzioni con asili nido privati. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli che frequentano asili nido. Il servizio di asili nido ricomprende modalità eterogenee di realizzazione del servizio, fra queste si ricordano: gli asili nido o micronidi comunali, in gestione diretta oppure esternalizzata; le convenzioni con comuni vicini, con l'ambito territoriale di riferimento o altra forma associata; le convenzioni con asili nido o micronidi privati; *voucher*/contributi alle famiglie; altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia (sezioni primavera, *baby-parking*, spazi gioco, nidi domiciliari, *tagesmutter*), strutturati su almeno cinque giorni a settimana e con almeno quattro ore di frequenza giornaliere, con affidamento dei bambini in età tre-trentasei mesi a uno o più educatori in modo continuativo.;

gruppo Cofog: 10.4;

descrizione gruppo Cofog: famiglia.

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028 con riferimento alle nuove spese.

Art. 8.

Allegato 17 – Schema di rendiconto del tesoriere

1. Allo schema di rendiconto del tesoriere di cui all'allegato 17/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la descrizione del Programma 01 della Missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

b) nella Missione 12 è inserito il Programma 11 «Interventi per asili nido»;

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere del rendiconto del tesoriere relativo all'esercizio 2026.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dagli articoli 1 e da 4 a 8.

Roma, 10 ottobre 2024

Il Ragioniere generale dello Stato
PERROTTA

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
PALOMBA

Il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
D'AVENA

Allegato 1

(parte prima)

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

(*solo per gli Enti locali)*

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N[1]	COMPETENZA ANNO N+1[1]	COMPETENZA ANNO N+2[1]
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti[2]	(+)			
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)			
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)			
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)			
- di cui fondo pluriennale vincolato				
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità				
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale[5]	(-)			
di cui fondo pluriennale vincolato				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)			
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)			
O) Equilibrio di parte corrente[3]				
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento[2]	(+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)			
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)			
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie[5]	(-)			
di cui Fondo pluriennale vincolato				
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale[5]	(+)			
di cui fondo pluriennale vincolato				
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)			
Z) Equilibrio di parte capitale				

(continua)

Allegato 1
(parte seconda)

J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)			
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)			
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (5)	(-)			
di cui Fondo pluriennale vincolato				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (5)	(-)			
di cui Fondo pluriennale vincolato				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (5)	(-)			
di cui Fondo pluriennale vincolato				
VF) Variazioni attività finanziaria				
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)				
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)				
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.				

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
(5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

Allegato 2
(parte prima)

EQUILIBRI DI BILANCIO
(*solo per le Regioni*)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente [1]	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
Entrate titoli 1-2-3	(+)	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche [2]	(+)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [3]	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
Spese correnti	(-)	
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)([4]	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale [4]	(-)	
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) ~~C/1~~ **C/3)** [5]	(-)	
Rimborso prestiti	(-)	
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
A/1)Risultato di competenza di parte corrente		
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N [14]	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio [15]	(-)	
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)[16]	(-)	
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata	(+)	
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche [2]	(-)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [3]	(-)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Spese in conto capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)([4]	(-)	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)([4]	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale [4]	(+)	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti [9]	(-)	
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo) ~~C/1~~ **C/3)** [5]	(+)	
B1) Risultato di competenza in c/capitale		
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N [14]	(-)	
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio [15]	(-)	
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)[16]	(-)	
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		

(continua)

Allegato 2
(parte seconda)

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6)	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata	(-)	
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)(4)	(-)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)((4)	(+)	
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		
di cui Disavanzo D/3 da DANC che non peggiora il disavanzo di amm. (10)		
di cui Disavanzo D/3da DANC che peggiora il disavanzo di amm. (10)		

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

A/1)Risultato di competenza di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N (11)	(-)	
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(12)	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie(13)	(-)	
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A/1)Risultato di competenza di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (11)	(-)	
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(12)	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (13)	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo
(5) Indicare l'importo della lettera C/1) nell'equilibrio di parte corrente quando la lettera C/3 è negativa; indicare l'importo della lettera C/1 nell'equilibrio in conto capitale quando la lettera C/3 è positiva. Nell'equilibrio di parte corrente l'importo della lettera C/1 deve essere indicato con il segno positivo quando C/1 è negativo, e con il segno negativo quando C/1 è positivo; invece, nell'equilibrio in conto capitale l'importo della lettera C/1 deve essere indicato con il segno positivo quando C/1 è positivo, e con il segno negativo quando C/1 è negativo"
(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento
(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo
(10) Valorizzare solo se D/3 è negativo. I saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.
(11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente
(12) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"
(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale. Le regioni a statute ordinario considerano solo le entrate non sanitarie
(14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se l'equilibrio complessivo C/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.
(15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se l'equilibrio complessivo C/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.
(16) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se l'equilibrio complessivo C/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.

Allegato 3
(parte prima)
VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	
- *di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione*		
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
VF1) Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo VF/3)[4]	(-)	
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N [5]	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio [6]	(-)	
O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)[7]	(-)	
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		-
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
VF1) Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo VF/3)[4]	(+)	
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		-
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N [5]	(-)	
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio [6]	(-)	
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)[7]	(-)	
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		-

(continua)

Allegato 3
(parte seconda)

J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
J2) Fondo pluriennale vincolato **per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata**	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		-
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		-
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		-

W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		**0,00**
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		**0,00**
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O/1) Risultato di competenza di parte corrente		-
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2)	(-)	-
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"
(4) Indicare l'importo della lettera VF/1) nell'equilibrio di parte corrente quando la lettera VF/3 è negativa; indicare l'importo della lettera VF/1 nell'equilibrio in conto capitale quando la lettera VF/3 è positiva. Nell'equilibrio di parte corrente l'importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è negativo, e con il segno negativo quando VF/1 è positivo; invece, nell'equilibrio in conto capitale l'importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è positivo, e con il segno negativo quando VF/1 è negativo.
(5) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente , se l'equilibrio complessivo VF/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.
(6) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente , se l'equilibrio complessivo VF/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.
(7) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se l'equilibrio complessivo VF/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.

24A05430

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 9 ottobre 2024.

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2025. (Delibera n. 4/2024).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalità di versamento del contributo per l'iscrizione all'Albo;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2, lettera *d)* in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto 30 ottobre 2023, n. 186, mediante cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituendo anche la denominazione di «Dipartimento per la mobilità sostenibile» con quella di «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» nell'ambito del quale opera il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

Visto il decreto ministeriale prot. n. RD 402 del 22 dicembre 2022, come novellato dal decreto ministeriale prot. n. RD 45 del 1° marzo 2023, con il quale, per la durata di un triennio, è stata ricostituita la composizione del Comitato centrale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, registrato presso la Corte dei conti in data 20 ottobre 2023 al n. 3305, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Finocchi l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporto di interesse provinciale» e, in particolare l'art. 5, comma 1;

Vista la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34 recante l'«esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazione e trasporti e porti lacunari» ed in particolare l'art. 1-*bis*, commi 1 e 2 con la quale viene stabilito che il contributo annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori per le imprese iscritte all'Albo della Provincia di Bolzano - in deroga a quanto previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - è versato direttamente all'amministrazione provinciale;

Considerato che:

occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2025 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e 2015;

la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti a vario titolo;

il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 742.360;

Ritenuto, di dover confermare, per l'anno 2025, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2024;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2025 la possibilità di procedere al versamento del contributo di iscrizione, attraverso la piattaforma PagoPA, con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2025 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del Portale Albo:

a) pagamento online, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali online proposti dal PSP scelto;

b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale;

L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta;

Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella seduta del 9 ottobre 2024;

Delibera:

Art. 1.

1. Entro il 31 dicembre 2024, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2024, debbono corrispondere, per l'annualità

2025, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2025 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del portale Albo:

a) pagamento online, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di Pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali *on-line* proposti dal PSP scelto;

b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta.

Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano dovranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalità sopra descritte, fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della Provincia autonoma.

Art. 2.

1. La quota da versare per l'anno 2025 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo: euro 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

A	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,16
B	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,33
C	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 11 a 50	25,82
D	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,29
E	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,23
F	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,46

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

A	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,16
B	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	7,75
C	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	10,33

Art. 3.

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2025 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2024

Il Presidente: FINOCCHI

24A05393

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 8 maggio 2024.

Criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza adottati dalla commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all'art. 11 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, l'art. 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all'art. 22;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato dalla Corte dei conti al n. 3119 in data 9 dicembre 2022, con il quale è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'art. 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l'istituzione di una commissione tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011, recante: «Costituzione della Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica». Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77», che ha costituito la Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2012, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, recante: "Costituzione della Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica". Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, n. 344 del 9 maggio 2016, n. 532 del 12 luglio 2018, che all'art. 2, comma 8, disciplinano che: i contributi di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono utilizzati per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di cui all'allegato 7 di propria competenza territoriale; i criteri di aggiornamento e manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011 e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Viste le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 780 del 20 maggio 2021 e n. 978 del 24 marzo 2023, che all'art. 2, comma 2, disciplinano che, qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e non vi sia necessità di approfondimenti di livello 2 o 3 degli studi di microzonazione sismica, è possibile utilizzare le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera *a)*, delle medesime ordinanze, anche per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza nei comuni non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7 o per avviare l'attività di aggiornamento degli studi già effettuati;

Viste le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 780 del 20 maggio 2021 e n. 978 del 24 marzo 2023, che all'art. 2, comma 4, disciplinano che i criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi già effettuati, di cui al comma 2 del medesimo art. 2, sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 7, della medesima ordinanza e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'accordo del 31 dicembre 2021, stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, tra il Dipartimento della protezione civile e il Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di geologia ambientale e di geoingegneria (IGAG) per il supporto al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione delle attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021 riguardante gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art. 11 del decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2090 del 27 luglio 2023, recante approvazione e impegno dell'atto aggiuntivo, inerente l'accordo del 31 dicembre 2021, stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e il Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di geologia ambientale e di geoingegneria (IGAG), diretto a integrare le attività di cui all'ordinanza n. 780/2021 previste dal citato accordo e in particolare a rendere più efficienti le rendicontazioni da parte delle regioni previste dalle ordinanze attuative dell'art. 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77/2009 con previsione di due unità di personale dell'IGAG con oneri a carico del contributo previsto dall'art. 3 del predetto atto aggiuntivo;

Tenuto conto della riunione della commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica del 5 luglio 2023 e del relativo verbale, inviato

ai componenti della Commissione tecnica con nota DPC prot. n. 38162 del 26 luglio 2023, in cui sono stati definiti i suddetti criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite dell'emergenza;

Considerata l'urgenza di indicare i criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza da adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 978/2023;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica

1. Per manutenzione degli studi di microzonazione sismica (MS) si intende l'insieme delle modifiche da apportare agli studi di MS già validati dalla Commissione tecnica e archiviati, al fine di garantirne la conformità con gli *standard* nella versione più recente e la coerenza interna delle informazioni. Le manutenzioni sono necessarie nei seguenti casi:

a) modifiche di limiti amministrativi;

possibili modifiche per cambio di limiti amministrativi dovute a:

fusioni/divisioni tra comuni che non comportano modifiche sostanziali al modello geologico (in caso contrario si rimanda al successivo par. 2b) (modifica cod_com);

cambio di provincia (modifica cod_prov);

cambio di regione (modifica cod_reg).

In caso di variazioni di limiti amministrativi è necessario modificare gli identificativi riferiti agli elementi degli studi per poterli correttamente collocare ed archiviare secondo gli standard nazionali;

b) modifiche di carattere tecnico-informatico non sostanziali.

Possibili modifiche sulla struttura dati e *shapefiles* dello studio di MS o analisi della condizione limite dell'emergenza (CLE) per esigenze sopravvenute relative a:

correzione errori materiali riscontrati nei metadati dello studio MS o schede informative CLE;

adeguamento dati geometrici degli *shapefiles* dello studio MS per sopraggiunte minime modifiche conseguenti ad aggiornamenti dei piani territoriali sovraordinati (es. PAI).

2. L'aggiornamento dello studio di MS può interessare il livello 1, soltanto nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* seguenti, e il livello 2 e/o 3 (nel seguito 2/3). L'aggiornamento dello studio di livello 1 è già previsto dagli *standard* nel corso di realizzazione degli studi di livello 2/3. Gli aggiornamenti (modifiche) sono necessari nei seguenti casi:

a) adeguamento agli *standard* nazionali recenti.

Possono essere modificati gli studi che presentano difformità nella struttura dei dati e nel contenuto, perché realizzati in accordo con *standard* precedenti alla versione 4.1 che ha introdotto importanti modifiche, quali: l'informatizzazione della stratigrafia delle zone omogenee e l'introduzione dei campi relativi ai fattori di amplificazione calcolati sugli spettri in pseudoaccelerazione negli intervalli di integrazione 0.1-0.5 s, 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s;

b) modifica dell'area in cui è stato realizzato lo studio di MS in funzione dell'eventuale fusione/divisione tra comuni e/o degli elementi dell'analisi della CLE ed eventuali aggiornamenti/nuove adozioni degli strumenti di pianificazione.

Possono essere modificati gli studi di MS la cui area, già sottoposta a studio, non comprende porzioni di territorio originate da eventuali fusioni/divisioni tra comuni (se il precedente quadro geologico-tecnico risulti effettivamente variato o carente) e/o sulle quali ricadono elementi dell'analisi della CLE, con particolare attenzione per le aree interessate da infrastrutture di connessione e accessibilità. In questa casistica rientrano per esempio gli aggiornamenti delle CLE comunali a seguito delle istituzioni degli ambiti territoriali ottimali previsti dal nuovo codice di protezione civile;

c) adeguamento a nuovi abachi per il calcolo delle amplificazioni litostratigrafiche in aree con assetto non complesso adottati dalla regione. La regione può essersi dotata di nuovi abachi o i risultati degli abachi regionali devono essere applicati a comuni trasferiti amministrativamente da un'altra regione.

d) modiche delle zone di livello 2/3 a seguito di nuove indagini e documenti tecnico-scientifici (es. studi di FAC da parte di enti scientifici) che evidenzino una sostanziale modifica dei contenuti dello studio già validato.

Possono essere modificati i perimetri delle zone di livello 2/3 a fronte di nuove acquisizioni segnalate dai tecnici che hanno svolto lo studio già validato o da ricercatori o funzionari pubblici esperti e informati in materia. La regione valuta l'effettiva esigenza (modifiche che condizionano effettivamente il quadro della pianificazione dell'area) e legittimità (qualità dei nuovi risultati) della richiesta di modifiche e lo comunica al Dipartimento della protezione civile;

e) completamento degli studi di livello 2/3 per le microzone di instabilità. Possono essere aggiornati gli studi di livello 2/3 che non abbiano completato tutte le zone suscettibili di instabilità, a condizione che il completamento delle zone suscettibili di instabilità porti almeno al 90% della copertura delle zone del capoluogo e/o delle principali località ISTAT o all'interessamento del 90% della perimetrazione complessiva dello studio.

Constatata talora l'esiguità delle risorse messe a disposizione del singolo comune a fronte della numerosità e dell'estensione delle zone soggette a instabilità ai fini degli approfondimenti di livello 3 e verificato che le suddette risorse in alcuni casi hanno garantito l'espletamento degli approfondimenti solo per alcune parti del territorio, viene ammessa la richiesta di un secondo finanziamento a condizione che con tale finanziamento venga almeno fornito un quadro quanto più possibile completo degli

elementi di base, pur non avendo raggiunto l'esaustività conoscitiva sulle singole microzone;

f) revisione degli studi di livello 2/3 a seguito di eventi sismici.

Possono essere aggiornati gli studi che, a seguito di evento sismico, hanno mostrato un comportamento del territorio differente da quanto individuato in precedenza. La fattibilità di tale aggiornamento sarà valutata dalle regioni, a seguito di uno specifico approfondimento circa le possibili cause che hanno portato al discostamento dai risultati attesi.

Art. 2.

Criteri di aggiornamento e manutenzione delle analisi della condizione limite per l'emergenza

1. Per manutenzione dell'analisi della CLE si intende l'insieme delle modifiche da apportare ai dati già validati e archiviati al fine di garantire la conformità con gli *standard* vigenti e la coerenza interna, senza alterare in termini quantitativi e qualitativi il sistema di gestione dell'emergenza come derivato dai piani di protezione civile. Le manutenzioni sono necessarie nei seguenti casi:

a) modifiche di limiti amministrativi;

possibili modifiche per cambio di limiti amministrativi dovute a:

fusioni/divisioni tra comuni (modifica cod_com);

cambio di provincia (modifica cod_prov);

cambio di regione (modifica cod_reg);

in caso di modifiche di limiti amministrativi è necessario modificare gli identificativi riferiti agli elementi degli studi per poterli correttamente collocare e archiviare secondo gli *standard* nazionali;

fusioni e divisioni di comuni che implicano modifiche sostanziali anche nel sistema di gestione dell'emergenza non possono rientrare nei criteri di manutenzione;

b) modifiche di carattere tecnico-informatico.

Possibili modifiche relative ai dati e agli *shapefiles* della CLE per esigenze sopravvenute relative, ad esempio, a:

correzione di dati all'interno di schede già validate;

modifica di infrastrutture di connessione o accessibilità, già presenti, nel loro dato cartografico (es. allungare l'infrastruttura di connessione fino al limite amministrativo del comune per collegarla all'infrastruttura di connessione del comune limitrofo), per garantire coerenza con la modifica dei limiti amministrativi, a condizione che non implichino l'introduzione di nuovi elementi.

Non rientra nei criteri di manutenzione l'introduzione di nuovi elementi del sistema di emergenza (ES, AE, AC, AS, *US)*;

c) uniformità con gli standard nazionali;

possono essere modificate le analisi che presentano difformità nella struttura dei dati, perché realizzate prima dell'aggiornamento degli *standard* vigenti, ed in particolare per:

CLE realizzate prima degli *standard* di rappresentazione e archiviazione informatica 3.0.1 – settembre 2015, come previsto all'art. 22, comma 2, OCDPC 171 del 19 giugno 2014, che non definiscono le tre funzioni principali degli edifici strategici (Coordinamento degli interventi, soccorso sanitario, intervento operativo);

altre eventuali difformità che non permettono di completare l'*iter* di altri *tool* di valutazione (per esempio I.Opà.CLE).

2. Per aggiornamento della CLE si intende la sostanziale modifica dei contenuti dell'analisi già validata, al fine di renderla coerente con il piano di protezione civile vigente. Gli aggiornamenti (modifiche) sono necessari nei seguenti casi:

a) conformità con le trasformazioni nella pianificazione vigente.

Devono essere aggiornati gli studi che risultano precedenti ad eventuali aggiornamenti o nuove adozioni di piani di protezione civile o strumenti urbanistici. Tali aggiornamenti possono essere dovuti a:

fusioni/divisioni di comuni e modifica della configurazione areale del nuovo comune/dei nuovi comuni;

modifiche sostanziali a seguito degli eventi calamitosi;

variazioni del sistema di emergenza e in particolare del sistema di infrastrutturale di connessione e/o di accessibilità;

nuove conoscenze generali sul sistema di emergenza acquisite da studi di approfondimento;

evidenze emerse dagli studi di MS2/MS3 (es. edificio strategico su area in frana);

b) conformità con lo stato di fatto.

Devono essere aggiornati gli studi che risultano non conformi allo stato di fatto in virtù di documenti e atti regionali, provinciali, comunali o di altre istituzioni che implichino l'assunzione anche indiretta negli atti di adozione dei piani. Tali aggiornamenti possono essere dovuti a:

modifiche dell'assetto del territorio (soppressione di strade, modifiche di tracciati);

modifiche sostanziali degli elementi della CLE già validati (per esempio, crolli, distruzione, cambi di destinazione d'uso, adeguamenti, ecc.);

individuazione di nuovi elementi o soppressione (per esempio prefetture, comandi VVF, ecc.).

Rientra fra i criteri di aggiornamento l'introduzione di nuovi elementi del sistema di emergenza (ES, AE, AC, AS, US);

c) adeguamento nel caso siano stati adottati gli ambiti territoriali ottimali e nel caso di unione o associazione di comuni come da OCDPC 978 del 24 marzo 2023.

Nel caso la regione abbia adottato gli ambiti territoriali ottimali (ATO), come previsto dal nuovo codice di protezione civile, e nel caso di unione o associazione di comuni devono essere aggiornati gli studi di CLE comunali per definire una CLE di ATO (di unione o di associazione). A tal fine per ciascun si procederà a:

completare le eventuali CLE mancanti riferite al piano di protezione civile comunale o intercomunale;

aggiornare le eventuali CLE dei comuni in cui vi siano stati aggiornamenti o nuove adozioni di piani;

individuare la CLE di ATO (di unione o di associazione) secondo le linee guida predisposte nell'ambito del PON *governance* 14-20 finalizzato alla riduzione del rischio sismico.

Alla realizzazione di questa nuova CLE provvederà il comune di riferimento o il soggetto individuato dalla regione.

Art. 3.

Procedure di attuazione

Per la manutenzione e l'aggiornamento degli studi di MS e CLE già effettuati si procede come di seguito indicato:

le richieste di manutenzione o aggiornamento sono formulate dalle regioni, anche su richiesta del comune;

le regioni effettuano una verifica annuale per individuare gli studi di MS e le analisi della CLE che necessitano di manutenzione o aggiornamento. Tale verifica viene inserita entro il 31 dicembre di ciascun anno nel sistema informativo della MS e CLE, al fine di produrre il quadro dei fabbisogni economici nelle programmazioni per nuove ordinanze;

la realizzazione degli interventi di manutenzione e di aggiornamento è a cura delle regioni (o da soggetto delegato dalla regione), tramite procedure coerenti con il sistema di realizzazione degli studi e delle analisi finora realizzati, ovvero migliorando e adeguando la realizzazione al fine di ottimizzare i tempi di attuazione;

studi e analisi oggetto di manutenzione e aggiornamento vengono sottoposti a verifica di conformità da parte della commissione tecnica, analogamente agli studi e alle analisi finora realizzati;

in prima applicazione, nelle more della definizione delle modalità di trasferimento dei dati di manutenzione e aggiornamento alla commissione tecnica, si metterà a punto una procedura provvisoria in accordo con le regioni.

Art. 4.

Oneri

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le spese relative all'attività di aggiornamento e manutenzione degli studi di MS e CLE saranno sostenute a valere sulle risorse previste e assegnate alle regioni con le ordinanze di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza (lettera a), ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 2, dell'OCDPC 978 del 24 marzo 2023.

Art. 5.

Importi ammissibili per aggiornamento e manutenzione per la microzonazione sismica

1. La manutenzione, limitata ai casi previsti dai criteri definiti con il presente provvedimento, non comporta l'attivazione di nuovi *iter* procedurali. Il processo di manutenzione sarà gestito dalle regioni e dal Dipartimento della protezione civile.

2. Nelle attività di manutenzione, le regioni saranno supportate, ai sensi dell'accordo stipulato il 31 dicembre 2021 tra il Dipartimento della protezione civile e il CNR IGAG e del relativo atto aggiuntivo del 27 luglio 2023 citati in premessa, dalla segreteria tecnica del CNR IGAG con rimborso delle spese effettivamente sostenute a carico del contributo previsto dall'art. 7 dell'accordo del 31 dicembre 2021 e dall'art. 3 dell'atto aggiuntivo 27 luglio 2023.

3. La quantificazione del lavoro svolto dalla segreteria tecnica del CNR IGAG dovrà essere riportata nel verbale della prima riunione della commissione tecnica, utile a tale scopo.

4. Gli interventi di aggiornamento degli studi di MS, ammissibili ai sensi del presente provvedimento sono:

a) adeguamento agli *standard* nazionali recenti;

b) modifica dell'area in cui è stato realizzato lo studio di MS in funzione degli elementi dell'analisi della CLE;

c) adeguamento a nuovi abachi per il calcolo delle amplificazioni litostratigrafiche in aree con assetto non complesso adottati dalla regione;

d) modifiche delle zone di livello 2 a seguito di nuove indagini e documenti che evidenzino una sostanziale modifica dei contenuti dello studio già validato;

e) modifiche delle zone di livello 3 a seguito di nuove indagini e documenti che evidenzino una sostanziale modifica dei contenuti dello studio già validato;

f) completamento degli studi di livello 3 per le microzone di instabilità;

g) revisione degli studi di livello 2 e/o 3 a seguito di eventi sismici;

h) modifica/ampliamento dell'area in cui sono state realizzate le MS comunali se per gli stessi comuni sono stati adottati gli ambiti territoriali ottimali e nel caso di unione o associazione di comuni come da OCDPC 978 del 24 marzo 2023.

5. Ferma restando la differenza sostanziale tra gli approfondimenti di livello 2 e/o 3 e gli aggiornamenti, come definiti nei criteri tecnici di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, gli importi massimi riconoscibili per l'aggiornamento sono pari:

al 50% degli importi previsti nella tabella 1 di cui all'OCDPC 978 del 24 marzo 2023 per gli interventi di cui alla lettera *a)*;

agli importi previsti dalla tabella 1 per gli interventi *b)*, *c)*, *d)*;

al doppio degli importi previsti dalla tabella 1 per gli interventi *e)*, *f)*, *g)*, *h)* a condizione che, con riferimento all'art. 6 dell'OCDPC 978 del 24 marzo 2023, riguardino almeno un ulteriore 40% della superficie dei centri e nuclei abitati, o a copertura completa, o riguardino una copertura di almeno un ulteriore 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati, o a copertura completa. Tale percentuale può non essere rispettata qualora vi sia la necessità di aggiornare zone di attenzione (ZA_{FAC}) o zone di suscettibilità (ZS_{FAC}) per faglie attive e capaci (FAC), instabilità di versante (FR), liquefazioni (LQ), cedimenti differenziali (CD) o per sovrapposizione di differenti instabilità, che interessano direttamente (o nelle quali l'evoluzione o estensione del fenomeno cosismico potrà interessare) centri e nuclei abitati o zone in prossimità di centri abitati.

Art. 6.

Importi ammissibili per aggiornamento e manutenzione per la condizione limite per l'emergenza

1. Gli interventi di aggiornamento delle analisi della CLE ammissibili ai sensi del presente provvedimento sono:

a) conformità con le trasformazioni nella pianificazione vigente;

b) conformità con lo stato di fatto;

c) adeguamento nel caso siano stati adottati gli ambiti territoriali ottimali e nel caso di unioni o associazioni di comuni come da OCDPC 978 del 24 marzo 2023. Alla realizzazione di questa nuova CLE provvederà il comune di riferimento o il soggetto individuato dalla regione.

2. Per gli interventi di cui ai punti *a)* e *b)*, gli importi massimi riconoscibili per l'aggiornamento sono pari agli importi previsti dalla tabella 2 di cui all'OCDPC 978 del 24 marzo 2023 a condizione che vi sia almeno il 10% delle schede da aggiornare e che l'intera CLE venga sottoposta a verifica da parte del soggetto realizzatore.

3. Gli interventi di cui ai punti *a)* e *b)* del presente articolo, per i casi in cui vi sia meno del 10% delle schede da aggiornare, rientrano nelle attività di manutenzione.

4. Per gli interventi di cui al punto *c)*, oltre al contributo di realizzazione per i comuni in cui non sia presente la CLE o quest'ultima debba essere aggiornata, i contributi massimi per la realizzazione della CLE di ambiti territoriali ottimali o di unioni o associazioni di comuni sono pari agli importi indicati nella tabella 2 di cui all'OCDPC 978 del 24 marzo 2023, con riferimento alle dimensioni del comune di riferimento degli ambiti territoriali ottimali o delle unioni o associazioni di comuni.

Il presente decreto sarà inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A05429

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ticagrelor Krka», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 519/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di Dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1513/2021 del 16 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2022, con la quale la Società KRKA D.D. Novo Mesto ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ticagrelor Krka» (ticagrelor);

Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2024 con la quale la Società KRKA D.D. Novo Mesto ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Ticagrelor KRKA» (ticagrelor);

Vista la delibera n. 41 del 11 settembre 2024 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TICAGRELOR KRKA (ticagrelor) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048405029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 29,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 56,15;

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048405068 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 29,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 56,15.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ticagrelor KRKA» (ticagrelor) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TICAGRELOR KRKA (ticagrelor) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05349

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yuflyma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 521/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza

dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 21/2024 del 24 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 27 del 2 febbraio 2024, recante «Classificazione di medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189»;

Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2023 con la quale la Società Celltrion Healthcare Hungary KFT ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Yuflyma» (adalimumab);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta dell'8-12 luglio 2024;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YUFLYMA (adalimumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Artrite idiopatica giovanile

Artrite idiopatica giovanile poliarticolare

«Yuflyma» in associazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva, nei pazienti dai 2 anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata ad uno o più farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (DMARD). «Yuflyma» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato. Adalimumab non è stato studiato in pazienti di età inferiore a 2 anni.

Artrite associata ad entesite

«Yuflyma» è indicato per il trattamento delle forme attive di artrite associata a entesite, nei pazienti dai 6 anni di età che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti alla terapia convenzionale.

Psoriasi a placche pediatrica

«Yuflyma» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche severa in bambini e adolescenti dai 4 anni di età che abbiano avuto una risposta inadeguata, o siano candidati inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie.

Malattia di Crohn in pazienti pediatrici

«Yuflyma» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai 6 anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un corticosteroide e/o di un immunomodulatore, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.

Uveite pediatrica

«Yuflyma» è indicato per il trattamento dell'uveite anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai 2 anni di età che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale non è appropriata.

Confezione: «20 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo», siringa preriempita (vetro) 0.2 ml (20 mg/0.2 *ml)* - 2 siringhe preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 049376179/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 379,34.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 626,06.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-

legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Yuflyma» (adalimumab) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yuflyma» (adalimumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra, oftalmologo (RRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05350

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dimetilfumarato Glenmark», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 525/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 221 del 6 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2023, recante «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dimetilfumarato, Dimetilfumarato Glenmark»;

Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2023 con la quale la società Glenmark Pharmaceuticals S.R.O. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale DIMETILFUMARATO GLENMARK (dimetilfumarato) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. nn. 050111018, 050111020 e 050111032;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIMETILFUMARATO GLENMARK (dimetilfumarato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050111018 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 38,05 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,36 - Nota AIFA: 65;

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050111020 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 304,38 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 570,87 - Nota AIFA: 65;

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050111032 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dimetilfumarato Glenmark» (dimetilfumarato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,

n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dimetilfumarato Glenmark» (dimetilfumarato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05351

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dimetilfumarato Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 526/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 260 del 9 luglio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 168 del 19 luglio 2024, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di dimetilfumarato, "Dimetilfumarato Mylan"»;

Vista la domanda presentata in data 3 luglio 2024 con la quale la società Mylan Ireland Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Dimetilfumarato Mylan» (dimetilfumarato) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. nn. 051227015/E, 051227027/E, 051227039/E, 051227054/E, 051227066/E e 051227092/E;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Dimetilfumarato Mylan» (dimetilfumarato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister (PVC/PE/PVdC-alu) - A.I.C. n. 051227015/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 38,05;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,36;

nota AIFA: 65;

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14X1 capsule in blister (PVC/PE/PVdC-alu) - A.I.C. n. 051227027/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 38,05;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,36;

nota AIFA: 65;

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone (HDPE) - A.I.C. n. 051227039/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 38,05;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,36;

nota AIFA: 65;

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister (PVC/PE/PVdC-alu) - A.I.C. n. 051227054/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 304,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 570,87;

nota AIFA: 65;

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56X1 capsule in blister (PVC/PE/PVdC-alu) - A.I.C. n. 051227066/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 304,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 570,87;

nota AIFA: 65;

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in flacone (HDPE) - A.I.C. n. 051227092/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 304,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 570,87;

nota AIFA: 65.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dimetilfumarato Mylan» (dimetilfumarato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dimetilfumarato Mylan» (dimetilfumarato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05352

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Enjaymo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 529/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 56/2023 del 4 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 86 del 12 aprile 2023, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di sutimlimab, "Enjaymo"»;

Vista la domanda presentata in data 20 settembre 2022 con la quale la società Sanofi B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Enjaymo» (sutimlimab);

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 20 gennaio 2023 e nella seduta dell'8-9-10 marzo 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta dell'8-12 luglio 2024;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENJAYMO (sutimlimab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Enjaymo» è indicato per il trattamento dell'anemia emolitica in pazienti adulti con malattia delle agglutinine fredde (CAD).

Confezioni:

«50 mg / ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 22 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 050307014/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.016,06;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.676,91;

«50 mg / ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 22 ml - 6 (6 x 1)» flaconcini (confezione multipla) - A.I.C. n. 050307026/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.096,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.061,50.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, su tutta la molecola, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Enjaymo», a base di sutimlimab, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

trattamento dell'anemia emolitica di grado da moderato a grave (Hb ≤ 10 g/dl) in pazienti adulti affetti da CAD primaria *unfit*, *non-responder* o ricaduti dopo un precedente trattamento con rituximab.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enjaymo» (sutimlimab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05353

DETERMINA 30 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ezetimibe Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 531/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Mini-

stro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Viste le determine AIFA n. 11/2016 del 12 gennaio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2016; n. 1959/2018 del 7 dicembre 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2018, Supplemento ordinario n. 60; n. 989/2021 del 30 agosto 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 217 del 10 settembre 2021, recanti «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Ezetimibe Mylan"»;

Vista la domanda presentata in data 4 luglio 2024 con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Ezetimibe Mylan» (ezetimibe) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. nn. 042752105, 042752218, 042752283, 042752408 e 042752535;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EZETIMIBE MYLAN (ezetimibe) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«10 mg compresse», 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042752105 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,28;

nota AIFA: 13;

«10 mg compresse», 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752218 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,28;

nota AIFA: 13;

«10 mg compresse», 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 042752283 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,28;

nota AIFA: 13;

«10 mg compresse», 50X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria con pellicola da sollevare PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 042752408 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,28;

nota AIFA: 13;

«10 mg compresse», 50X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria con pellicola da sollevare PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752535 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,28;

nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezetimibe Mylan» (ezetimibe) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe Mylan» (ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05354

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 9 luglio 2024.

Sisma Abruzzo 2009 - Spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 - Rimodulazione e riprogrammazione delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 114 del 2017 e CIPESS n. 52 del 2022. (Delibera n. 48/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera *c)*, che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura; tra cui, in

ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che stabilisce che le risorse destinate alle spese obbligatorie sono assegnate dal CIPESS sulla base dei dati forniti dagli Uffici speciali o, per casi specifici, sulla base di dati forniti direttamente dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse e dai soggetti competenti all'attuazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 114, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma - annualità 2017/2019», che dispone l'assegnazione di un importo complessivo di 37.687.250,56 euro per il triennio 2017-2019, a copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nel territorio del sisma, destinando in particolare:

un importo pari a 4.758.999,26 euro, per il finanziamento della tipologia di spesa «Contributo di autonoma sistemazione - CAS», come rimodulato e oggetto di informativa resa al CIPE nella seduta del CIPE del 29 settembre 2020 in 4.443.329,84 euro, secondo la seguente ripartizione: 2.216.560,42 euro per l'annualità 2017 e 2.226.769,42 euro per l'annualità 2018;

un importo di 800.000,00 euro, per il finanziamento della tipologia di spesa «Manutenzione straordinaria M.A.P.», come rimodulato e oggetto di informativa resa al CIPE nella seduta del 25 giugno 2020;

Visto in particolare, il punto 2.4 della delibera CIPE n. 114 del 2017, il quale prevede che il monitoraggio e le eventuali rimodulazioni degli importi tra le annualità indicate in delibera debbano essere trasmessi dagli uffici speciali per la ricostruzione alla Struttura di missione per la successiva informativa al CIPE;

Viste le informative rese al CIPE in data 25 giugno 2020 e 29 settembre 2020 dalla Struttura di missione su istanza dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in ordine alla rimodulazione delle risorse assegnate all'Ufficio speciale per i comuni del cratere ai sensi della delibera CIPE n. 114 del 2017;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2022, n. 52, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma - annualità 2020-2023», che ha disposto l'assegnazione complessiva, per le annualità 2020-2023, di risorse pari ad 2.419.776,20 euro, in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione per i comuni del cratere (USRC), da destinarsi alla voce di spesa «Indennizzo per traslochi e deposito mobilio», secondo la seguente ripartizione in quote annuali;

Indennizzo per traslochi e deposito di mobilio - ripartizione annuale *ex* delibera CIPESS n. 52 del 2022				
2020	2021	2022	2023	Totale 2020/2023
604.944,05 euro	604.944,05 euro	604.944,05 euro	604.944,05 euro	2.419.776,20 euro

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita al prot. DIPE n. 4994-A del 21 maggio 2024, con la quale è trasmessa la proposta della Struttura di missione, come successivamente integrata da nota acquisita al prot. DIPE n. 6420-A del 20 giugno 2024, concernente la rimodulazione e la riprogrammazione delle risorse assegnate dal CIPESS con la delibera n. 52 del 2022 per la voce di spesa «Indennizzo per traslochi e deposito di mobilio» e la riprogrammazione delle risorse assegnate dal CIPE con la delibera n. 114 del 2017 per le voci di spesa «Manutenzione straordinaria M.A.P.» e «Contributo di autonoma sistemazione CAS»;

Considerato che, secondo quanto evidenziato nella proposta, l'USRC ha rappresentato alla Struttura di missione, con nota prot. 3430 del 28 febbraio 2024, in coerenza con le esigenze rilevate presso le amministrazioni comunali dell'ambito territoriale di competenza, la necessità di rimodulare e riprogrammare le risorse complessivamente assegnate con delibera CIPESS n. 52 del 2022 per il finanziamento della misura «Indennizzo per traslochi e deposito di mobilio», ai sensi del punto 2.3 della stessa delibera, al fine di tenere conto del fabbisogno stimato per il quadriennio 2020-2023 e per le successive annualità 2024-2026;

Considerato che, in relazione alla misura «Indennizzo per traslochi e deposito di mobilio», nelle more della conclusione delle operazioni di rendicontazione e trasmissione delle istanze di rimborso, l'USRC ha stimato in 1.647.507,20 euro, da ripartirsi in quote annuali di pari importo, il fabbisogno finanziario complessivo per il quadriennio 2020-2023, rappresentando al riguardo che — come da nota prot. n. 12115 del 17 giugno 2024 allegata alla proposta — «sebbene gli enti non abbiano ancora ultimato le operazioni di rendicontazione e di trasmissione delle istanze di rimborso, in considerazione del *trend* della spesa, delle stime effettuate, dell'attuale stato delle erogazioni e dell'entità dei residui calcolati sulla somma rimodulata si esclude che, all'esito delle procedure di rendicontazione, le risorse residue non siano sufficienti a coprire le spese delle istanze residuali e che in particolare, con riferimento alla rideterminazione in 1.647.507,20 euro, dell'importo assegnato alle annualità 2020-2023, questo non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario per le spese e le annualità di cui trattasi»;

Considerato che, secondo quanto rappresentato nella proposta, l'USRC ha svolto una ricognizione sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate con le delibere CIPE n. 114 del 2017 e CIPESS n. 52 del 2022, come successivamente rimodulate, all'esito del quale ha quantificato in 1.703.767,67 euro le risorse della delibera CIPE n. 114 del 2017 allo stato non utilizzate per l'annualità 2018 e in 1.454.192,54 euro le risorse della delibera CIPESS n. 52 del 2022 allo stato non utilizzate per le annualità 2020-2023;

Considerato che la proposta evidenzia l'esigenza di finanziare la misura «Indennizzo per traslochi e deposito di mobilio» anche per le annualità 2024-2026, per cui l'USRC quantifica un fabbisogno complessivo pari a 772.269,00 euro, a copertura del quale si propone di destinare una quota delle risorse non utilizzate di cui alla delibera CIPESS n. 52 del 2022;

Visto che la proposta evidenzia, altresì, che l'USRC ha rappresentato alla Struttura di missione il perdurare per gli anni 2024-2026 dell'esigenza di finanziare, per un importo di 600.000,00 euro la misura «Manutenzione straordinaria M.A.P.» per l'ambito di competenza dei comuni del cratere diversi dall'Aquila e dei comuni fuori dal cratere;

Tenuto conto che l'assegnazione disposta con la delibera CIPE n. 114 del 2017, come rimodulata e oggetto di informativa resa al CIPE nella seduta del CIPE del 25 giugno 2020, risulta interamente utilizzata per la manutenzione straordinaria dei M.A.P. effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi provvisori;

Tenuto conto, inoltre che, con riferimento alle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 114 del 2017, come rimodulata e oggetto di informativa resa al CIPE nella seduta del CIPE del 29 settembre 2020, per la tipologia di spesa «Contributo di autonoma sistemazione - CAS», la proposta evidenzia la richiesta dell'USRC di riprogrammare una quota delle risorse non utilizzate per l'annualità 2018, quantificate in 1.703.767,67 euro, a copertura finanziaria dell'importo di 600.000,00 euro corrispondente al fabbisogno per la voce di spesa «Manutenzione straordinaria M.A.P.» per il triennio 2024-2026;

Considerato che, a seguito della predetta rimodulazione, l'importo assegnato per la tipologia di spesa «Contributo di autonoma sistemazione - CAS», è complessivamente rideterminato per il biennio 2017-2018 in 3.843.329,84 euro, di cui 1.626.769,42 euro per l'annualità 2018;

Considerato, inoltre, che l'USRC, come da nota prot. n. 12115 del 17 giugno 2024 allegata alla proposta, rappresenta che sulla «base dello stato degli utilizzi delle risorse, e nelle more di un definitivo accertamento di economie su tale tipologia di spesa è ad ogni modo evidente come le somme residue, pari a 1.103.767,67 euro, risultanti a valle della proposta di rimodulazione dell'annualità 2018, risultino sufficienti a coprire le istanze che presumibilmente perverranno tardivamente dagli enti beneficiari dei trasferimenti»;

Considerato che la proposta prevede che le risorse oggetto della presente delibera saranno trasferite all'USRC secondo l'effettiva necessità e previa verifica dell'effettivo impiego opportunamente documentato dagli enti beneficiari e che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2017, le risorse sono erogate dall'Ufficio speciale agli enti competenti sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi;

Considerato che, al fine di garantire la necessaria flessibilità delle risorse assegnate, in linea con quanto previsto dalle delibere CIPE n. 114 del 2017 e CIPESS n. 52 del 2022, nella proposta è richiesto che l'USRC venga autorizzato ad effettuare eventuali rimodulazioni degli importi tra annualità, onde garantire adeguata copertura

finanziaria al fabbisogno effettivo dei comuni, fermo restando che il monitoraggio e l'esatto ammontare delle risorse utilizzate per ciascuna annualità dovranno essere trasmessi dall'Ufficio speciale per la ricostruzione alla Struttura di missione per la successiva informativa al CIPESS;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE n. 7106 del 9 luglio 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Rimodulazione e riprogrammazione delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 114 del 2017 e CIPESS n. 52 del 2022.

1.1. Al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei comuni del cratere diversi da L'Aquila e fuori cratere, sono disposte la rimodulazione e la riprogrammazione delle risorse già assegnate con delibera CIPESS n. 52 del 2022 per il finanziamento della tipologia di spesa «Indennizzo per traslochi e deposito di mobilio» per le annualità 2020-2023, pari ad 2.419.776,20 euro, secondo la seguente articolazione:

l'importo assegnato per il finanziamento della tipologia di spesa «Indennizzo per traslochi e deposito di mobilio» per le annualità 2020-2023 è rideterminato in 1.647.507,20 euro; gli importi annuali sono conseguentemente rimodulati secondo la ripartizione annuale di seguito riportata:

Indennizzo per traslochi e deposito di mobilio annualità 2020-2023 - ripartizione annuale				
2020	2021	2022	2023	Totale 2020/2023
411.876,80 euro	411.876,80 euro	411.876,80 euro	411.876,80 euro	1.647.507,20 euro

l'importo di 772.269,00 euro è riprogrammato per il finanziamento della voce di spesa «Indennizzo per traslochi e deposito di mobilio» per le annualità 2024-2026, secondo la ripartizione di seguito riportata:

Indennizzo per traslochi e deposito di mobilio annualità 2024-2026 - ripartizione annuale			
2024	2025	2026	Totale 2024/2026
257.423,00 euro	257.423,00 euro	257.423,00 euro	722.269,00 euro

1.2. Con riferimento alle risorse assegnate con delibera CIPE n. 114 del 22 dicembre 2017 per il finanziamento della voce di spesa «Contributo di autonoma sistemazione - CAS» per un ammontare complessivo di 4.758.999,26 euro, rimodulato in 4.443.329,84 euro, è disposta la riprogrammazione dell'importo di 2.226.769,42 euro per l'annualità 2018, secondo la seguente articolazione:

l'importo assegnato per il finanziamento della tipologia di spesa «Contributo di autonoma sistemazione - CAS» per l'annualità 2018 è rideterminato in 1.626.769,42 euro; conseguentemente l'assegnazione complessiva per il biennio 2017-2018 risulta rideterminata in 3.843.329,84 euro, con rimodulazione degli importi per annualità, come di seguito riportata:

Contributo di autonoma sistemazione - CAS 2017-2018 - ripartizione annuale			
2017	2018	2019	Totale
2.216.560,42 euro	1.626.769,42 euro	-	3.843.329,84 euro

l'importo di 600.000 euro è riprogrammato per il finanziamento della tipologia di spesa «Manutenzione straordinaria M.A.P.», per le annualità 2024-2026, secondo la ripartizione annuale di seguito riportata:

Manutenzione straordinaria M.A.P. 2024-2026 - ripartizione annuale			
2024	2025	2026	Totale 2024/2026
200.000,00 euro	200.000,00 euro	200.000,00 euro	600.000,00 euro

1.3. La copertura finanziaria delle risorse assegnate per le annualità 2024-2026 è articolata come segue:

per 772.269,00 euro, relativi al finanziamento della voce di spesa «Indennizzo per traslochi e deposito di mobilio» - annualità 2024-2026, a valere su quota delle risorse assegnate con delibera CIPESS n. 52 del 2022 e non ancora utilizzate da USRC;

per 600.000,00 euro, relativi al finanziamento della voce di spesa «Manutenzione straordinaria M.A.P.» - annualità 2024/2026, a valere su quota parte delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 114 del 2017 alla voce di spesa «Contributo di autonoma sistemazione - CAS» - annualità 2018 e non utilizzate da USRC.

2. Trasferimento delle risorse e monitoraggio.

2.1. In linea con quanto previsto dalla delibera CIPE n. 114 del 2017 e dalla delibera CIPESS n. 52 del 2022, l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è il soggetto titolare delle risorse finanziarie assegnate con la presente delibera.

2.2. Il trasferimento delle risorse al medesimo ufficio verrà disposto dalla Struttura di missione secondo l'effettiva necessità e previa verifica degli effettivi impieghi opportunamente documentati dagli enti beneficiari.

2.3. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, citato in premessa, le risorse sono erogate dall'Ufficio speciale agli enti competenti sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi.

2.4. Al fine di consentire maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse assegnate, l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, nel rispetto dell'assegnazione complessivamente disposta dal Comitato, è autorizzato ad effettuare rimodulazioni degli importi tra annualità, onde garantire adeguata copertura finanziaria al fabbisogno effettivo dei comuni.

2.5. Il monitoraggio e l'esatto ammontare delle risorse utilizzate per ciascuna annualità dovrà essere trasmessa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione alla Struttura di missione per la successiva informativa al CIPESS.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1288

24A05395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lacidipina, «Ladip».

Estratto determina AAM/PPA n. 800/2024 del 4 ottobre 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1463.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Chimico Internazionale Dr. Giuseppe Rende S.r.l., con sede legale in via Salaria n. 1240 - 00138 Roma, codice fiscale 00399680586:

medicinale: LADIP;

028804033 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili;

028804045 - «6 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

028804072 - «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/ALU/PVC,

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05423

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina D3), «Dibaselab».

Estratto determina AAM/PPA n. 788/2024 del 4 ottobre 2024

Modifica del regime di fornitura: è autorizzata la modifica del regime di fornitura del medicinale DIBASELAB:

tipo II - C.I.5.z) modifica del regime fornitura: da «medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)» a «medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP)» relativamente alla confezione:

A.I.C. n. 045440017 - «1.000 U.I. capsula rigida» 30 capsule in blister PVC/PVDC-AL.

Codice pratica: VN2/2023/277.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale in via Meucci n. 36 - Frazione Ospedaletto, 56121 Pisa, codice fiscale 05200381001.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo e all'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La dispensazione da parte del farmacista dovrà avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia del presente estratto, anche per i lotti del medicinale già immessi nel ciclo distributivo prima della suddetta data.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05424

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di betametasone valerato, «Betesil» e «Cortiflam».

Estratto determina AAM/PPA n. 795/2024 del 4 ottobre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni *worksharing* approvate dallo Stato membro di riferimento (Italia):

Tipo II - C.I.4) Modifica dei paragrafi 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 1 del foglio illustrativo.

Modifica editoriale al paragrafo 5 del foglio illustrativo.

Codice pratica: VC2/2023/561.

Numero procedura: IT/H/XXXX/WS/097.

Tipo IB - B.II.a.3.b.6 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altri eccipienti - sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

Tipo IB - B.II.c.2.a - Modifica del metodo di prova di un eccipiente - modifiche minori ad una procedura di prova approvata.

Tipo II - B.II.c.z - Controllo degli eccipienti - altra variazione.

2 x Tipo IA - B.II.c.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto).

Tipo IB - B.II.c.1.g - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - in mancanza di monografie concernenti l'eccipiente nella farmacopea europea o nella farmacopea nazionale di uno Stato membro, una modifica della specifica dalla farmacopea interna ad una farmacopea non ufficiale o a quella di un paese terzo.

Tipo IA IN - B.II.b.1.b - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di confezionamento primario.

Tipo II - B.II.b.1.z - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - altra variazione.

Il *grouping* sopracitato ha comportato modifiche ai paragrafi 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, 6 del foglio illustrativo e sezione 3 delle etichette.

Codice pratica: VC2/2023/333.

Numero procedura: IT/H/XXXX/WS/095,

relativamente ai medicinali BETESIL nelle confezioni:

A.I.C. n. 035863012 - «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati;

A.I.C. n. 035863024 - «2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati;

A.I.C. n. 035863036 - «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati,

e CORTIFLAM nelle confezioni:

A.I.C. n. 035727015 - «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati;

A.I.C. n. 035727027 - «2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati;

A.I.C. n. 035727039 - «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati.

Titolare: Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia n. 2 - 26900 Lodi, codice fiscale 10616310156.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05425

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «Anadir».

Estratto determina AAM/PPA n. 796/2024 del 4 ottobre 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1530.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Chimico Internazionale Dr. Giuseppe Rende S.r.l., con sede legale in via Salaria n. 1240, 00138 Roma, codice fiscale 00399680586.

Medicinale ANADIR:

037906017 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

037906029 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC-AL-PA/AL-AL,

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05426

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone, «Ceftages».

Estratto determina AAM/PPA n. 798/2024 del 4 ottobre 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1461.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Chimico internazionale Dr. Giuseppe Rende S.r.l., con sede legale in Via Salaria, 1240, 00138 Roma, codice fiscale 00399680586.

Medicinale: CEFTAGES.

035921016 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml;

035921028 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml;

035921030 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml;

035921042 - «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone,

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05427

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alendronato sodico triidrato, «Realen».

Estratto determina AAM/PPA n. 801/2024 del 4 ottobre 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1464.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Chimico Internazionale Dr. Giuseppe Rende S.r.l., con sede legale in via Salaria n. 1240, 00138 Roma, codice fiscale 00399680586.

Medicinale REALEN:

037461011 - «70 mg compresse rivestite con film» 4 compresse,

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05431

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flutamide Hexal».

Con la determina n. aRM - 205/2024 - 1392 del 4 ottobre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FLUTAMIDE HEXAL;

confezione: 033929011;

descrizione: «250 mg compresse» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05432

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Modalità attuative del decreto 20 giugno 2022, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.

Si rende noto che sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è pubblicato il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare n. 507377, datato 1° ottobre 2024, avente ad oggetto «Modalità attuative del decreto 20 giugno 2022, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali».

È possibile presentare la domanda di contributo dalle ore 10,00 del 18 ottobre 2024 e fino alle ore 12,00 dell'11 novembre 2024.

Per presentare la domanda di contributo è necessario registrarsi sul sito internet www.sian.it ed accedere al servizio «Contributi QR code agriturismo/enoturismo vini DOP, IGP, BIO».

Il testo integrale del decreto è disponibile al seguente link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22138

24A05543

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-244) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.